

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

474^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI Pag. 24051

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 24051
Approvazione da parte di Commissione permanente 24051
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 24051

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la

immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 24080
ANTONICELLI 24054 e *passim*
BALDINI 24054, 24056
BERTOLA, *relatore* 24055 e *passim*
BRUGGER 24054, 24056, 24080
CARRARO 24077, 24081
CHIARIELLO 24067 e *passim*
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . 24068 e *passim*
CODIGNOLA 24061, 24081, 24087
FERMARIELLO 24088
FILETTI 24061 e *passim*
FORTUNATI 24071
PAPA 24087
* PELLICANÒ 24064
PERNA 24080, 24081, 24082
PIOVANO 24058
ROMANO 24079, 24087
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 24056 e *passim*
SOTGIU 24064, 24092, 24095

INTERROGAZIONI

Annunzio 24096

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 24096
CINCIARI RODANO Maria Lisa 24096
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 24096

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BORSARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Bosso per giorni 21.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, numero 723 » (*Approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (745-B);

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1720).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di oggi, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: SEGNA ed altri. — « Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204-B).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e sta-

bilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma della Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », di iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Riprendiamo l'esame degli articoli. Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario:*

Art. 34.

(Valutazione dell'attività del ricercatore e immissioni in carriera delle pubbliche amministrazioni)

Le attività svolte, a mente del primo comma dell'articolo 31, in qualità di ricercatore presso il dipartimento, per il periodo indicato dal primo comma dell'articolo 32, sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Coloro i quali abbiano conseguito la conferma o l'ulteriore proroga a norma di quanto disposto dai commi secondo e terzo del menzionato articolo 32, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti vacanti, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca per cui vinsero il concorso di cui al quarto comma dell'articolo 31.

I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente ai posti vacanti in organico, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al primo comma, delle nomine di cui al secondo comma, e della partecipazione agli esami-colloquio di cui al precedente comma, i limiti di età sono aumentati, nei confronti dei ricercatori universitari, di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere di cui al terzo comma, fra le quali verranno comunque comprese quelle del personale non docente di carriera direttiva, o equiparabile, degli atenei; in detto decreto saranno altresì stabilite, ai fini degli esami-colloquio di cui al citato comma, le aliquote dei posti da riservare, il numero dei quali non potrà, in ogni caso, essere inferiore al dieci per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto della immissione nei ruoli delle menzionate carriere, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici, e

tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 34.

B O R S A R I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al personale di cui al precedente articolo, all'atto dell'immissione in ruoli pubblici o di enti pubblici, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore viene riconosciuto per intero e fino al massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai soli fini economici, e tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto ».

34. 1 **TRABUCCHI**

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le attività prestate come assistente sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici ».

34. 2 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

Al primo comma, sopprimere le parole: « a mente del primo comma dell'articolo

31 » e quelle: « per il periodo indicato dal primo comma dell'articolo 32 », ed aggiungere, alla fine, le parole: « anche non territoriali ».

34. 8 **CODIGNOLA, CARRARO**

Al primo comma, dopo le parole: « di ricercatore presso il dipartimento », inserire le altre: « o presso istituti di ricerca scientifica di altri Paesi ».

34. 5 **BRUGGER, VOLGGER, BERTHET**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Agli specializzati sono valutati come titolo di anzianità nelle amministrazioni di cui al comma precedente, gli anni trascorsi per conseguire la specializzazione presso gli Istituti universitari o presso i Dipartimenti, purchè dimostrino con dichiarazione degli Ordini professionali di non aver contratto alcun altro rapporto di lavoro con Enti pubblici o privati durante la specializzazione. Il numero degli anni valutati non può essere superiore a quello ufficiale del corso di specializzazione ».

34. 7 **SCARDACCIONE**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Coloro i quali abbiano conseguito la conferma a norma del secondo comma dell'articolo 32 hanno diritto ad ottenere, nel limite dei posti previsti dal penultimo comma del presente articolo, la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca per cui vinsero il concorso previsto dal quarto comma dell'articolo 31 ».

34. 9 **CODIGNOLA, CARRARO**

Al terzo comma, al terzo rigo, sostituire le parole: « limitatamente ai posti vacanti in organico » con le altre: « e nel limite dei

474ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MAGGIO 1971

posti previsti dal penultimo comma del presente articolo ».

34. 10

CARRARO, CODIGNOLA

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonchè la nomina a ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche ».

34. 6

BALDINI, LIMONI, MAZZOLI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Ai professori incaricati di insegnamenti ufficiali presso facoltà universitarie o corsi di laurea e agli assistenti universitari di ruolo o incaricati che passino o siano passati prima della presente legge nei ruoli delle Scuole statali di istruzione secondaria e artistica, il servizio prestato senza demerito in sede universitaria viene equiparato al servizio fuori ruolo in dette Scuole e valutato come servizio di ruolo con le modalità del decreto-legge 19 giugno 1970, convertito in legge con legge 26 luglio 1970, n. 576 ».

34. 4

CARETTONI ROMAGNOLI Tullia, ANTONICELLI, OSSICINI

Al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « in detto decreto saranno altresì stabilite le aliquote dei posti da riservare ai fini dei precedenti commi secondo e terzo; il numero dei posti non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici ».

34. 11

CARRARO, CODIGNOLA

Al sesto comma, terzo rigo, dopo la parola: « carriere » aggiungere le altre: « e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario ».

34. 12

CARRARO, CODIGNOLA

Sostituire, ove ricorrano, le parole: « ricercatore universitario », con le altre: « assistente universitario ».

34. 3

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Avevamo presentato lo emendamento 34.5 in relazione all'ultimo comma dell'articolo 53 per ammettere agli stessi benefici anche coloro che fanno studi e ricerche presso università o istituti universitari di altri Paesi; dopo è stato presentato un emendamento all'articolo 32, e precisamente è stato aggiunto l'ultimo comma che fu proposto dai senatori Carraro e Codignola. Credo perciò che il mio emendamento sia superato per il fatto che come titoli per concorsi presso amministrazioni pubbliche si è provveduto con questo ultimo comma all'articolo 32.

Vorrei che il relatore esprimesse il suo parere su questo mio punto di vista per accertare se corrisponde a quanto da lui pensato quando è stato presentato questo emendamento. Nel caso corrisponda, ritiro il mio emendamento.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, l'emendamento 34.6 è rafforzativo perchè sottolinea il valore del rapporto tra la carriera accademica e la carriera degli studiosi presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Onorevole Presidente, si tratta di un emendamento, il 34.4, di evidente equità. Mi accorgo però che esso è stato presentato in un luogo non opportuno; quindi ritiro l'emendamento 34.4, riservandomi di ripresentarlo successivamente in sede di discussione delle norme transitorie.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, poichè i colleghi Codignola e Carraro, che hanno presentato gli emendamenti 34. 8, 34. 9, 34. 10, 34. 11 e 34. 12, non sono ancora arrivati, faccio miei questi emendamenti e li illustro brevemente.

Circa il 34. 8, esso è puramente formale e semplificativo. Ad una seconda lettura del primo comma si è visto che si poteva semplificare la dizione senza modificare la sostanza del contenuto del primo comma. Per questo i senatori presentatori hanno proposto questo emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento 34. 9 sostitutivo del secondo comma, anche qui la sostanza rimane la stessa. Com'è del resto nel testo della Costituzione, questo emendamento tende a preparare degli sbocchi per i ricercatori universitari, per far sì che il dottorato di ricerca diventi desiderabile. Poichè questi ricercatori non hanno un ruolo, ma rimangono nelle università per un determinato periodo di anni, si è pensato di concedere loro questi sbocchi nell'ambito degli istituti statali di istruzione secondaria.

Il 34. 11 verte sullo stesso argomento, con la differenza che si precisa, in modo leggermente diverso da quanto stabilito nel testo della Costituzione, questa possibilità di sbocco per i ricercatori che non arrivano, per diversi motivi, ad accedere ai posti di docente di ruolo. C'è questa possibilità di una percentuale di posti per poter accedere nei ruoli di altre carriere.

Per quanto riguarda l'emendamento 34. 12, questo è puramente formale e direi chiarificatore. Infatti si precisa che l'entrata nella carriera è all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente. Anche l'emendamento 34. 10, signor Presidente, è formale e di chiarificazione.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 34. 1, del senatore Trabucchi, 34. 2 e 34. 3, del senatore Nencioni e di altri senatori, e 34. 7, del senatore Scardaccione, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 34. 5 a me pare che il suo contenuto sia compreso negli articoli che abbiamo già approvato, secondo una ortodossa interpretazione della legge. Credo si possa ritenere assorbito poichè abbiamo deciso che una parte di questa attività può essere svolta anche all'estero. Io non ho l'autorità per essere l'interprete autentico della legge, però mi pare che si possa dire che quanto proposto dall'emendamento 34. 5 è stato già compreso in una disposizione precedente.

L'emendamento 34. 6 del senatore Baldini parla espressamente del Consiglio nazionale delle ricerche. Io vorrei raffrontare il testo proposto da questo emendamento con il testo della Commissione che dice: « I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente ai posti vacanti in organico, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici ».

Ora io mi domando: il Consiglio nazionale delle ricerche non rientra forse in uno di questi enti così elencati? Il Consiglio nazionale delle ricerche che ente è? Non è un ente pubblico? Io vorrei domandarlo ai miei colleghi molto più ferrati di me nell'ambito del diritto. Qui si parla di « pubbliche amministrazioni comprese quelle con ordinamento autonomo » e di enti pubblici. Il Consiglio nazionale delle ricerche è già contenuto in queste norme? A me sembra di sì.

Se non lo fosse — e vorrei che qualcuno più ferrato di me si pronunciasse — in questo caso — l'ho già detto altre volte — bisognerebbe modificare il testo per comprendere tutti gli istituti di ricerca. Per intanto, se le cose stanno come io penso, pregherei il senatore Baldini di non insistere.

Il senatore Antonicelli ha giustamente dichiarato di ritirare l'emendamento 34. 4, riservandosi di presentarlo quando verranno in discussione le norme tranistorie.

P R E S I D E N T E . Senatore Brugger, insiste per la votazione dell'emendamento 34. 5?

B R U G G E R . Io direi, se il relatore fosse d'accordo, che sarebbe il caso di mantenerlo per maggiore chiarezza. Noi abbiamo capito che si sarebbe d'accordo sullo scopo di questo emendamento ma che ci sono dei dubbi se quello che vuole raggiungere sia compreso nell'ultimo comma dell'articolo 32 o meno. Per maggiore chiarezza io lo manterrei, se il relatore non lo nega. Mi rimetto, per così dire, al relatore.

Se il relatore ritiene che l'emendamento sia superfluo, allora lo ritiro. Ma da quanto egli ha detto potrebbero sorgere dei dubbi. Per evitare questi dubbi sarebbe meglio includerlo nella legge.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, vuole esprimere il parere sulla proposta del senatore Brugger?

B E R T O L A , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 34.5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo per le ragioni già esposte dal relatore accoglie gli emendamenti 34.8 e 34.5. Il Governo accoglie poi gli emendamenti 34.9 e 34.10. A proposito di questo ultimo vorrei far notare al relatore che al primo comma, quando si parla genericamente del riconoscimento del lavoro compiuto, si sono aggiunte con il primo emendamento alle parole: « enti pubblici » le altre: « anche non territoriali », per cui mi chiedo se non sia il caso per analogia di aggiungere le stesse parole anche al terzo comma. È chiaro il significato di questa precisazione: si tratta infatti di far rientrare anche enti come quelli ospedalieri. Da qui l'interesse che esiste, anche per incentivare la partecipazione al lavoro di ricercatori, di chiarire questo aspetto.

B E R T O L A , *relatore*. Sono d'accordo.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quindi propongo

di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: « anche non territoriali ».

Per le ragioni dette dal relatore ritengo poi non errato, ma superfluo l'emendamento 34.6. Prendo atto poi che l'emendamento 34.4 verrà discusso in altra sede, mentre dichiaro di accogliere il 34.11 e il 34.12.

P R E S I D E N T E . Come è stato annunciato, il Governo ha presentato l'emendamento 34.13, tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « anche non territoriali ».

Metto ora ai voti l'emendamento 34.8, presentato dai senatori Codignola e Carraro, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.5, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.9, presentato dai senatori Codignola e Carraro, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.10, presentato dai senatori Carraro e Codignola, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Baldini, insiste per la votazione dell'emendamento 34.6?

B A L D I N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 34.11, presentato dai senatori Carraro e Codignola, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.12, presentato dai senatori Carraro e Codignola, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.13, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario:*

TITOLO V STUDENTI

Art. 35.

(Diritto allo studio).

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio, mediante:

a) esonero da tasse e contributi universitari;

b) assegni di studio, in aggiunta alle provvidenze di cui al punto a), erogate nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo seguente;

c) servizi intesi a favorire la vita comunitaria, con speciale riguardo ad alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, cooperative librerie;

d) impianti sportivi e ricreativi.

A tali fini, nel programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese, che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante:

a) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche e l'organizzazione di servizi intesi a favorire una effettiva partecipazione degli studenti all'attività di studio e di ricerca, con speciale riguardo agli alloggi, alle mense, al trasporto, alle cooperative librerie, all'assegnazione di libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti sportivi e ricreativi e delle relative dotazioni;

b) l'erogazione di assegni di studio allo scopo di consentire la frequenza ai giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura e del commercio;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati, per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro presenza culturale e politica nell'Università.

Per l'attuazione di tali fini, nel programma pluriennale di cui all'articolo 3 della presente legge, vengono indicati i mezzi che debbono essere messi a disposizione in ogni esercizio finanziario.

35.7 PIOVANO, PELLICANÒ, ANTONICELLI, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONATTI, SOTGIU, ROMANO, PAPA

Al primo comma, sostituire il periodo, da: « In riconoscimento... » fino a: « ...mediante: », con il seguente: « Allo scopo di conseguire una effettiva attuazione del diritto allo studio, vengono predisposti i provvedimenti seguenti: ».

35.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire la seconda parte del primo comma, dal dodicesimo rigo in poi, con le seguenti parole: « servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università, con speciale riguardo ad alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi e ricreativi, nonché mediante l'istituzione di cooperative librerie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo seguente ».

35.8 CODIGNOLA, CARRARO

Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) servizi riguardanti alloggi, mense, assistenza sanitaria, curativa e preventiva, cooperative librerie ».

35.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

« (...) collegi universitari nei quali siano forniti agli studenti, oltre l'alloggio ed il vitto, assistenza culturale, civile, morale e, a richiesta, religiosa, possibilità di insegnamenti particolari di natura generale e specializzati ».

35.1 TRABUCCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« ...) riduzione per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e sugli altri mezzi di trasporto pubblici ».

35.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nelle università nelle quali vi siano almeno tremila studenti la creazione di collegi universitari è obbligatoria ».

35.2 TRABUCCHI

Sopprimere il secondo comma.

35.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza dell'articolo che stiamo per accingerci ad esaminare è di per sé chiara e mi consentirete pertanto di illustrare con un certo agio l'emendamento 35.7, presentato dal Gruppo comunista, che è sostitutivo del testo della Commissione.

Il primo comma di questo emendamento sostitutivo è identico al testo formulato dalla Commissione e quindi non corre obbligo di particolare illustrazione; se mai, sarà opportuno ricordare che il testo accettato dalla Commissione ha in gran parte recepito il testo che era stato proposto nel disegno di legge comunista (n. 707).

Annettiamo grande importanza a questo comma, in quanto vi si fa una affermazione di principio di notevole rilievo: la forma-

zione dello studente, cioè, non è un fatto privato; l'acquisizione di un bagaglio individuale di dati culturali e tecnologici è in funzione di un utile collettivo; la preparazione professionale del singolo non ha da essere sfruttata, egoisticamente, come un capitale privato. La preparazione dello studente, si dice in questo testo, ha rilevante funzione sociale e di propulsione per lo sviluppo del Paese. Questa dichiarazione è da noi pienamente condivisa, perchè ne siamo stati i promotori.

Se volessimo essere coerenti fino in fondo a questa impostazione di principio, dovremmo porci fino alle sue estreme conseguenze il problema del salario studentesco. Quando si ammette che una certa funzione, un certo lavoro, una certa prestazione hanno rilievo pubblico, ne consegue che esiste un diritto a una retribuzione, e che lo Stato, la collettività dei cittadini, deve dire in proposito una sua parola. Ci sono peraltro delle ragioni che ci portano a non insistere in questa direzione. Il salario studentesco presupporrebbe, infatti, che gli studenti dell'università fossero selezionati non in base a criteri di censo e di classe, come oggi avviene di fatto, ma in base a reali attitudini e capacità accertate al di fuori e al di sopra di questi limiti. Ma questi limiti esistono, questi condizionamenti sociali si fanno sentire, esercitano un effetto negativo ed iniquo; ed è pertanto tenendo conto di questa situazione che nella presente società italiana si deve porre il problema.

È in questo quadro che abbiamo proposto le misure di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*; misure, voglio sottolineare, che sono tese a correggere, o, per meglio dire, ad invertire le tendenze attualmente prevalenti nel reclutamento degli studenti, a contrapporre ad una selezione in apparenza meritocratica, ma in realtà di classe, una selezione inversa: a creare cioè dei meccanismi intesi a correggere gli effetti negativi ed iniqui della selezione di classe.

Ora tra queste misure, quella alla quale annettiamo maggiore importanza è quella di cui al punto *a)*: creazione di adeguate attrezzature scolastiche e organizzazione di servizi intesi a favorire una effet-

tiva partecipazione degli studenti all'attività di studio e di ricerca. Non per pignoleria esegetica, ma per chiarezza, voglio sottolineare due punti di questa impostazione che sono in parte ripresi — ma a mio giudizio non con adeguato vigore — anche in un emendamento, precisamente il 35.8, presentato dai senatori Codignola e Carraro. Il porre come scopo essenziale di queste misure l'« effettiva partecipazione » degli studenti — come è detto nel nostro emendamento — è un qualche cosa di più vigoroso, di più incisivo che non il semplice « favorire la presenza studentesca » nell'università di cui all'emendamento Codignola e Carraro che mi sono permesso di richiamare. Non si tratta infatti soltanto di favorire una « presenza » che al limite potrebbe anche essere soltanto fisica, una presenza alle lezioni: si tratta di creare le condizioni per una partecipazione effettiva. E badate: non partecipazione soltanto alle attività di studio, ma anche alle attività di ricerca. Questa impostazione è coerente con il principio, da noi più volte esposto, secondo cui lo studente va considerato non solo come « oggetto » dell'insegnamento, come discepolo che recepisce più o meno passivamente un insegnamento impartito dal maestro, una verità rivelata dall'alto, ma come « soggetto » di questo insegnamento, che quindi partecipa alla ricerca con il suo lavoro ed il suo studio al fine di costruire, assieme ai docenti, verità ancora da scoprire.

Sempre relativamente al punto *a)*, riteniamo importante sottolineare che diamo la preferenza, agli effetti della fruizione del diritto allo studio, a quei sistemi ed a quelle iniziative che costituiscono mezzo collettivo. Siamo profondamente convinti che dare la precedenza ai servizi, come metodo per assicurare il diritto allo studio, porti alla costituzione di centri di organizzazione sociale che hanno importanza anche ai fini pedagogici e culturali, perchè rompono l'isolamento del giovane studioso e lo inseriscono in un contesto più ampio in cui il dialogo ha occasioni più frequenti ed è quindi aperto ad una visione più generale. Tutti coloro che in qualche modo hanno potuto in passato valersi di organismi di

questa natura sono testimoni dei benefici che ne hanno ricevuto. Chi ha vissuto ad esempio le esperienze della Scuola normale di Pisa, del collegio Ghislieri o del collegio Borromeo di Pavia, sa di essere stato portato, al di là delle proprie attitudini personali, che potevano essere anche modeste, ad un livello superiore, proprio perchè faceva parte di un collettivo di studio, e viveva in un ambiente naturalmente impregnato di cultura. Si può in merito a tali esperienze, oggi, con il senno di poi, segnalare dei limiti seri. Si può anche polemizzare contro certi aspetti deteriori della cosiddetta aristocrazia culturale che veniva formata in certi collegi universitari; ma è indubbio che i giovani che si sono trovati inseriti in quei collettivi hanno avuto possibilità superiori rispetto a coloro che, a parità di capacità e di attitudini, hanno studiato individualmente. Ecco perchè insistiamo in modo particolare su questo punto del nostro emendamento.

Il secondo punto, il *b*), ha anch'esso una importanza rilevante. Affrontiamo qui il tema degli assegni di studio. Non discutiamo sul termine, sul quale abbiamo avuto un confronto abbastanza lungo in Commissione (e gli onorevoli colleghi sanno che preferiremmo usare l'espressione « salario studentesco »): vogliamo evitare scontri su questioni che potrebbero parere nominalistiche e andare incontro a quella che sembra l'opinione prevalente. L'erogazione degli assegni di studio ha lo scopo di consentire la frequenza ai giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura e del commercio. Il termine « salariati » è quello che ha trovato da parte di nutriti settori della maggioranza le obiezioni più accese. Si è detto che la dizione « salariati » è indeterminata e non sufficientemente precisa ai fini fiscali. Si è obiettato che ci possono essere degli stipendi o dei redditi che, almeno in teoria, possono essere inferiori ai salari. Nel lessico squisitamente classista, di cui ci si vale per questa materia in Italia, di solito si intende per « reddito » l'introito di chi gestisce una sua attività in proprio (per esempio, quello di un coltivatore diretto, senza parlare del

grande capitale). Si parla di « stipendio » quando ci si riferisce all'attività di un dirigente o di un impiegato fornito di un certo titolo di studio, e si usa il termine di « salario » quando ci si riferisce alla remunerazione di un lavoro che ha una qualifica — diciamo così — culturalmente meno apprezzabile. « Salariato », nella accezione comune del termine, è colui che lavora con le sue mani, compiendo un lavoro non di altissima qualifica (anche il chirurgo o un artista lavorano con le mani, ma non sono certo « salariati ») ma di modesta qualifica culturale. Abbiamo scelto volutamente questo termine « salariati » proprio perchè pensiamo che occorre discriminare alla rovescia, invertire il processo di discriminazione classista che porta i giovani ad approdare alla nostra università; ed anche se ammettiamo, in via di ipotesi, che vi possono essere dei redditi di coltivatori diretti o stipendi di uscieri o di impiegati delle categorie più modeste che possono essere inferiori a certi salari, riteniamo tuttavia che questa obiezione possa essere tranquillamente superata se si considerano i meccanismi che nelle nostre proposte, espresse in altri emendamenti, possono poi realizzarsi per la concreta erogazione di questi assegni. Pensiamo cioè che qualora si verificasse il caso che un certo stipendio o un certo reddito fossero inferiori a qualche salario, ciò comporterebbe per gli organismi che proponiamo per l'erogazione degli assegni la necessità di correggere eventuali squilibrazioni.

Questa è anche la ragione, peraltro, che ci induce non ad affidare questa delicata e complessa materia ad una unica legge avente carattere generale, ad una normativa valida per tutto il territorio nazionale, ma ad attribuire la competenza per regolamentarla alle regioni, che sono più a contatto con le varie realtà locali e sono in grado di distinguere se e quando un salario è effettivamente superiore a un reddito o ad uno stipendio.

Per quanto riguarda il punto *c*) (« l'attribuzione dei mezzi finanziari adeguati, per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro presenza culturale

e politica nell'università»), si tratta di un punto nuovo rispetto al testo della Commissione ed al quale teniamo molto perchè non abbiamo dell'esercizio del diritto allo studio una visione talmente angusta da pensarlo solo come esercizio di un diritto ad una acquisizione, per così dire, culturale o tecnologica. Noi pensiamo che esiste anche un tipo di formazione, che è quella civica, che trova nella scuola la sua prima e più naturale palestra. Ora, per creare davvero una educazione civica quale noi la intendiamo, occorrono dei mezzi. Dobbiamo riconoscere che fino ad oggi l'esercizio dei diritti democratici degli studenti nelle scuole è stato reso alquanto difficoltoso dalle attuali strutture. In certi atenei tale esercizio è stato conquistato a prezzo di agitazioni e di scontri non del tutto piacevoli per chi doveva parteciparvi. Inoltre, anche dove — nelle scuole medie a seguito di una circolare del Ministro, nelle università a seguito dell'iniziativa diretta degli studenti, diventati da tempo politicamente maggiorenni — si è riconosciuto il diritto di riunirsi, ci si è imbattuti poi in difficoltà pratiche che molte volte rendevano estremamente difficile l'esercizio di quel diritto. Ora se, come noi pensiamo, si vuole che quel diritto venga riconosciuto ufficialmente (e non *obtorto collo* perchè non se ne può fare a meno, ma con convinto entusiasmo) come mezzo di educazione, bisogna pensare a predisporre quei mezzi finanziari adeguati di cui parliamo nel punto c) dell'emendamento.

Questo, onorevoli colleghi, il senso dell'emendamento da noi presentato.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, il testo della prima parte dell'articolo 35 ci sembra che contenga una dichiarazione *ad pompam*. È apprezzabile ed è da condividere l'individuazione nella ricerca e nello studio di una rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese; ma farne specifico riferimento nella norma ci sem-

bra superfluo. Peraltro in dottrina si avverte che tutte le funzionalizzazioni dei diritti significano a volte negazione della libertà e pretesa di ridurla al servizio di qualcuno o di qualche cosa. Per tutelare l'attuazione del diritto allo studio e per realizzarla, così come per tutelare e realizzare la attuazione del diritto alla ricerca e alla formazione, che dovrebbero essere tutte libere, a noi sembra che basti far riferimento ad obiettivi strumenti, senza bisogno di dichiarazioni più o meno demagogiche. Questo per quanto si riferisce all'emendamento 35.3.

In ordine all'emendamento 35.4, ci sembra che la pretesa vita comunitaria cui fa riferimento il testo dell'articolo dovrebbe derivare da fattori culturali e spirituali e non dalla soddisfazione di bisogni elementari e primordiali; pertanto chiediamo di modificarne il testo nel senso da noi prospettato, cioè sostituendo la lettera c) con le parole: « servizi riguardanti alloggi, mense, assistenza sanitaria, curativa e preventiva, cooperative librerie ».

Per quanto riguarda l'emendamento 35.5, ci sembra opportuno far riferimento nell'articolo alla riduzione per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e sugli altri mezzi di trasporto pubblici. Infine, con l'emendamento 35.6 chiediamo la soppressione del secondo comma perchè la prestazione di servizi di cui all'articolo 35 del disegno di legge sembra indispensabile ed urgente onde sarebbe assurdo vincolarla al piano quinquennale che potrebbe in ipotesi anche non farsi o non essere approvato. Comunque il riferimento al piano quinquennale ci sembra un qualcosa in più di quanto necessario. Ometterlo forse sarebbe necessario o quanto meno opportuno.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . L'emendamento 35.8 è apparentemente almeno un emendamento formale in quanto il testo della Commissione fa una enumerazione delle forme diverse di assistenza agli studenti universitari e le indica attraverso una *conse-*

cutio di lettere a), b), c) e d). In testa c'è l'esonero dalle tasse cui seguono gli assegni di studio e poi i servizi o impianti. Pur trattandosi di un emendamento apparentemente formale, la sostanza è forse più impegnativa: la maggioranza della Commissione propone infatti di unificare tutte le varie forme di assistenza senza una scala che potrebbe sembrare di priorità, facendo una elencazione unica nella quale appaiono in prima fila i servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università; e ciò perchè, anche come appare da altri emendamenti, la maggioranza della Commissione è orientata a dare un'indicazione, per il momento semplicemente preferenziale, verso i servizi piuttosto che verso gli assegni. Si tratta solo di una norma, diciamo, direttiva, di comportamento che si dà all'amministrazione. Comunque riteniamo utile che il testo sia modificato in questo senso.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Trabucchi, gli emendamenti 35.1 e 35.2, da lui presentati, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore — lo dichiara subito — accetta l'emendamento presentato dai senatori Codignola e Carraro con una leggera modifica di cui dirà in appresso. Questo l'ho dichiarato subito perchè la accettazione di questo emendamento rende più facile la risposta che devo dare al senatore Piovano e ad altri senatori a proposito dell'emendamento sostitutivo 35.7. Vorrei sottoporre al senatore Piovano, che giustamente ha visto l'importanza di quest'articolo, alcune considerazioni: una è che l'articolo 35 nel testo della Commissione è un'affermazione di principio che non si traduce subito in pratica in quest'articolo, ma in alcuni articoli seguenti; di conseguenza uno dei motivi che giustifica la non accettazione di questo emendamento sostitutivo è che non accettandolo non è che si neghi completamente quanto è scritto perchè una parte di esso è contenuta negli articoli seguenti dove vi è la tradu-

zione in pratica di questo duplice concetto del diritto allo studio e di un diritto allo studio che si traduce in una presenza universitaria, non in una presenza puramente passiva, ma in una presenza attiva di ricerche e di studio. Vorrei poi far notare al senatore Piovano un problema che gli sta a cuore e che riguarda la lettera d) del suo emendamento a proposito dei salariati. È un argomento che già abbiamo trattato in Commissione e del quale io stesso ho parlato in sede di discussione generale.

Senatore Piovano, lei troverà che in uno degli articoli seguenti, anche se non c'è questa dizione, è presente lo sforzo di modificare le categorie sociali dei figli delle famiglie poco abbienti che frequentano l'università. Uso l'espressione « categorie sociali » perchè, come il senatore Piovano sa, la terminologia di classe sociale è soggetta oggi da parte dei sociologi ad una profonda revisione. Tutto questo complesso di articoli che parlano di diritto allo studio è comunque fatto apposta per modificare la situazione esistente ieri, ed in parte oggi, dei figli di famiglie appartenenti ai gruppi sociali più disagiati.

Nello stesso emendamento dei senatori Codignola e Carraro, che ho già detto di accettare, il senatore Piovano avrà notato che vi è anche uno spostamento rispetto al testo della Costituzione, voluto per segnare quasi una graduazione di importanza. Vorrei quindi pregare il senatore Piovano di non insistere perchè credo di aver dimostrato che buona parte della sostanza di questo emendamento è già contenuta vuoi nell'emendamento Codignola-Carraro, vuoi negli articoli seguenti che sono la traduzione pratica di questo diritto allo studio.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.3, potrei anche riconoscere che il primo comma ha una sua solennità che sfiora la ridondanza; ma ormai è scritto e toglierlo potrebbe da qualcuno essere interpretato come un'intenzione di abolire dei principi contenuti nel primo comma anche se enunciati con una solennità forse eccessiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.4, vorrei far notare ai proponenti che esso è da ritenersi assorbito dal 35.8, che ne offre

una formulazione più sintetica. Per quanto riguarda l'emendamento 35.5, il relatore lo accetta nella sua sostanza, ed è qui che cade la modifica dell'emendamento presentato dai senatori Codignola e Carraro. Se il Senato è d'accordo, il testo dell'emendamento presentato dai senatori Codignola e Carraro dovrebbe essere letto così: « servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università, con speciale riguardo ai trasporti, ad alloggi, mense... » eccetera. Quindi la proposta Nencioni ed altri si traduce in un termine (« trasporti ») inserito nell'emendamento 35.8. Penso che i proponenti possano essere soddisfatti.

Non comprendo perchè, con il 35.6, si voglia sopprimere il secondo comma. È sembrato opportuno alla Commissione mettere per iscritto questo richiamo al programma, perchè si tratta di spese molto rilevanti che debbono essere collegate con tutta la programmazione nazionale. Vorrei pregare i presentatori di non insistere, perchè il relatore non potrebbe essere d'accordo sulla proposta di soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo condivide la valutazione fatta da tutti gli oratori intervenuti e dell'importanza di questo articolo e della necessità di garantire effettivamente la presenza studentesca sotto ogni profilo nell'università e quindi condivide la necessità di eliminare ogni condizionamento, ogni discriminazione od ogni valutazione che non sia legata alle capacità e alla volontà del giovane.

D'altra parte questi principi e queste affermazioni erano già contenuti, in modo molto chiaro, nell'originario articolo 26 del disegno di legge del Governo.

Venendo agli emendamenti, dirò subito anch'io che accolgo l'emendamento 35.8 dei senatori Codignola e Carraro, in quanto in modo sintetico e conciso, come si conviene ad un articolo che è più che altro programmatico e normativo, contiene e racchiude questi impegni e questi orientamenti. L'emen-

damento 35.8 fra l'altro stabilisce una certa priorità, sia pure in termini molto generali, circa gli strumenti per garantire il diritto allo studio.

In conseguenza il Governo ritiene, se mi consente il senatore Piovano, superflua (non voglio dire da respingere perchè condivido molte delle opinioni espresse) la dizione del 35.7, più ampia, più larga, ma non per questo più impegnativa di quanto non sia quella del 35.8, come del resto è inevitabile trattandosi di articolo di carattere programmatico.

Vorrei solo osservare, a proposito dell'emendamento 35.7, che il punto c) sembrerebbe in ogni caso, al momento almeno, difficile da attuare. Sappiamo tutti qual è la situazione della presenza politica degli studenti nell'università.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A
L I S A . Cambierà.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cambierà, siamo d'accordo. Si ritiene non dico che si debba tornare alle vecchie forme rappresentative, ma che si debba riuscire a enucleare e a realizzare nell'università una qualche forma di rappresentanza o di presenza generalizzata degli studenti.

Ecco, questa sembra una condizione per potere effettivamente attuare iniziative del tipo di quelle previste al punto c). Questo dico non per precludere queste iniziative, che d'altra parte sono anche comprese nella visione generale dell'emendamento 35.8, bensì per dire che una dizione apparentemente più precisa, ma che nelle attuali condizioni resta inevitabilmente vaga nella sua applicazione, sembra inutile.

Il Governo inoltre non ritiene utile, o che aggiunga un chiarimento, l'emendamento 35.3 e quindi pregherebbe il senatore Nencioni e gli altri presentatori di ritirarlo. Non sembra che sia dannoso stabilire dei principi o degli impegni di carattere generale anche nell'articolo della legge. Non sembra che ciò possa comportare una qualche limitazione o una qualche strumentalizzazio-

ne della libertà, come il senatore Filetti ci indicava poc'anzi.

Per la stessa ragione, avendo accolto il 35.8, il Governo non accoglie il 35.4; concorda con il relatore nel recepire la sostanza del 35.5 e non ritiene opportuno accogliere il 35.6, perchè qui non si tratta di limitare la possibilità di intervenire per realizzare questi obiettivi di diritto allo studio.

È chiaro che una norma di questo genere non impedirà affatto che anche prima che entri in funzione la programmazione universitaria nel senso più generale il Governo possa intervenire per realizzare gli obiettivi del diritto allo studio. Questa norma serve a stabilire in modo preciso che mai sarà consentito che in una programmazione universitaria vengano dimenticati questi aspetti di tanta importanza.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Vorrei chiedere una delucidazione. Nell'articolo 35, così come la Commissione propone di approvarlo, si fa riferimento al programma quinquennale universitario. Si dice esattamente nel primo comma: « contestualmente al programma quinquennale universitario ».

Quando abbiamo approvato l'articolo 3 del disegno di legge la dizione « programma quinquennale universitario » venne soppressa, dopo una discussione ampia che tendeva a mettere in luce il pericolo che il programma universitario venisse rigidamente collegato al programma economico nazionale, per il fatto che questo programma è ancora ben lungi dall'essere adottato, e venne sostituita con la dizione « programma pluriennale ». Infatti l'articolo 3 recita: « Le nuove università sono istituite o riconosciute con la legge del programma pluriennale di sviluppo universitario ». La questione sulla quale desidererei un chiarimento, è se il programma quinquennale al quale ci si riferisce in questo articolo è qualcosa di diverso dal programma pluriennale di sviluppo della università al quale si fa riferimento nell'articolo 3: infatti se è la stessa cosa, biso-

gnerebbe apportare una modifica al testo; se invece si tratta di un programma diverso è necessario specificare di quale programma si tratta.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Nel rispondere al senatore Sotgiu, debbo ringraziarlo perchè il « programma » di cui si parla al secondo comma dell'articolo 35 è lo stesso di cui si parla nell'articolo 3. Poichè nell'articolo 3 abbiamo parlato di « programma pluriennale », è opportuno — ed il mio ringraziamento al senatore Sotgiu è dovuto al fatto di aver richiamato l'attenzione del relatore su questo punto — fare riferimento anche qui al « programma pluriennale », anzichè quinquennale.

Quindi propongo di sostituire al primo comma la parola: « quinquennale » con l'altra: « pluriennale ».

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N Ò . Signor Presidente, abbiamo sempre considerato il diritto allo studio come un aspetto fondamentale della riforma universitaria, anzi abbiamo detto che, insieme ad altri aspetti, ne costituiva una colonna portante. Adesso però non voglio soffermarmi su quanto ha detto il senatore Piovano che ha illustrato il nostro emendamento nel migliore dei modi, ma intendo invece soffermarmi sull'articolo che sta per essere votato nel testo della Commissione per fare alcune critiche.

Condanniamo attraverso questo articolo la società perchè la consideriamo ingiusta specialmente per quanto riguarda questo aspetto. Nella discussione generale abbiamo detto che il diritto allo studio va inteso nel senso che bisogna cominciare ad assicurarlo ai bambini fin dalla scuola materna, comunque a tutti i ragazzi della scuola dell'obbli-

go — se non a tutti, almeno a quei fanciulli che non hanno un ritmo di apprendimento uguale a quello degli altri —. Avevamo anche preso in considerazione la necessità di dare un aiuto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Ora che siamo arrivati al punto cardine della riforma universitaria, ci accorgiamo che, anche in questa sede, questi propositi di giustizia non vengono realizzati, in quanto anche quest'articolo, secondo il testo governativo, prevede solo iniziative di carattere assistenziale perchè basate su borse e assegni di studio, concepiti come incentivo al merito scolastico. Non si tiene però conto del fatto che il merito degli studenti è condizionato dalla loro provenienza territoriale, settoriale e familiare: c'è una strettoia selettiva che comincia negli altri ordini di scuole e che si aggrava nell'università. Sappiamo dalle statistiche che i figli dei contadini e degli operai giungono ad iscriversi all'università soltanto nella proporzione del 13 per cento e riescono a laurearsi soltanto nella proporzione dell'8 per cento; mentre vi è un altro dato: nella scuola elementare i figli dei contadini e degli operai sono rappresentati nella percentuale del 64 per cento. Ora anche il disegno di legge in esame, così com'è formulato, determinerà la stessa situazione di discriminazione e di selezione. E l'articolo in discussione sottolinea ancora di più questa forma classista della scuola italiana.

L'articolo in esame stabilisce che allo scopo di consentire agli studenti un adeguato impegno di studio vengono predisposte le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio in modo da consentire la propulsione dello sviluppo del Paese e da dare allo studio una rilevante funzione sociale. Ora, se lo studente deve contribuire allo sviluppo del Paese, se lo studio deve avere una funzione sociale, non capisco perchè non debba essere assicurata allo studente stesso, specialmente allo studente di provenienza socio-economico-culturale depressa, questa possibilità.

Le somme stanziare finora, comprese quelle previste negli articoli 87 e 88, rappresentano, a mio avviso, soltanto uno « zuccherino ». Infatti soltanto il 30 per cento circa de-

gli studenti potrà usufruire di questo aiuto. E con questo 30 per cento si ha la pretesa di assicurare il diritto allo studio!

In sostanza vi è una percentuale minima di studenti che può godere del presalario e dell'assegno di studio. In questo articolo sono contenute delle enunciazioni e delle parole altisonanti che rimarranno però soltanto delle buone intenzioni. Infatti un maggiore aiuto da parte del ministro del tesoro purtroppo non si prospetta per quanto concerne questo diritto allo studio: in molte occasioni abbiamo potuto constatare che la borsa di tale ministro ha i cordoni molto stretti.

Noi pensavamo — ed ora proviamo una nuova delusione — che la riforma universitaria dovesse avere una posizione prioritaria e che finalmente attraverso tale riforma si sarebbero create delle situazioni nuove nella scuola italiana e nell'università. Ma purtroppo la situazione rimarrà quella che è stata fino ad ora. Si scrivono, si dicono, si pubblicano, si predicano molte belle cose, ma quando andiamo a concretizzarle non rimane un bel nulla.

A N T O N I C E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I . Il relatore si renderà conto che la sua spiegazione a difesa dell'emendamento presentato dai senatori Codignola e Carraro non può essere così persuasiva come egli sperava; e in particolare sul punto della « presenza » studentesca non è sufficiente quanto egli ha detto, perchè tutto quello che segue nel testo con l'intento di definire quella « presenza » rivela un contenuto puramente assistenziale, come ha già messo in evidenza il senatore Pellicanò. Ella, onorevole relatore, sa bene che il testo da noi presentato ed illustrato dal senatore Piovano ha un'ampiezza maggiore, introduce elementi nuovi che danno ben altro significato a quella « presenza studentesca », ne caratterizzano il valore democratico e culturale.

Per questo, giudichiamo impossibile eliminare le lettere *b*) e *c*), soprattutto quest'ul-

tima, a mio avviso, che garantisce l'esercizio dei diritti democratici degli studenti. In questo caso sarebbe davvero usata a proposito la parola: « presenza » perchè avrebbe trovato la sua spiegazione, come non la trova affatto o in modo dubbio nell'emendamento dei senatori Codignola e Carraro. Se in questo emendamento si fosse parlato di « presenza culturale e politica », sarebbe già stato un passo avanti, ma, ripeto, una presenza in nessun modo qualificata restringe al massimo la natura dell'emendamento, per cui mi vedo costretto ad insistere sull'emendamento 35.7 e a chiederne la votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 35.7, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 35.3?

F I L E T T I . In conseguenza dei chiarimenti forniti dal relatore, ritiriamo l'emendamento 35.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 35.8, dei senatori Codignola e Carraro, con l'aggiunta, proposta dal senatore Bertola, delle parole: « ai trasporti », dopo le parole: « con speciale riguardo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Filetti, insiste per la votazione degli emendamenti 35.4 e 35.5?

F I L E T T I . Poichè li considero assorbiti dall'emendamento 35.8, li ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 35.9, proposto dal relatore, tendente a sostituire nel primo comma, dopo la parola: « programma », la parola: « quinquennale », con l'altra: « pluriennale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 35.6?

F I L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 35.6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori sono stati presentati tre articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

« Prestiti d'onore sono concessi agli studenti universitari particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi previsto o approvato dal Consiglio di corso di laurea.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei competenti Consigli di dipartimento che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il tre per cento comprensivo di ogni altra spesa ».

35.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

(Collegi universitari)

« A tutte le Università debbono essere annessi, nello stesso ambito universitario o

nelle immediate adiacenze, uno o più collegi.

Per ogni Università saranno stabilite, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del CNU, le percentuali della popolazione studentesca a cui bisogna dare ospitalità nel o nei collegi annessi ».

35.0.2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

(Esenzioni fiscali)

« Gli assegni di studio e le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

Le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore delle Università ed istituti di istruzione universitaria sono esenti dalle imposte di registro, di successione e di donazione, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto.

Le quote di reddito devolute a favore di istituzioni universitarie sono ammesse in detrazione al reddito imponibile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare fino al limite massimo del 13 per cento del reddito imponibile globalmente accertato ».

35.0.3 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Il complesso delle provvidenze previste nell'articolo 35 rappresenta senz'altro un elemento positivo di cui non si può disconoscere l'utilità ed il dovere di farvi fronte con tutte le nostre possibilità. Certo, ci auguriamo che anche da parte degli studenti vi sia la buona volontà di studiare e di essere all'altezza della situazione.

Vorrei aggiungere (a complemento di quan-

to è stato detto dai vari oratori anche di parte comunista su questo insieme di provvidenze per la gioventù studiosa) altri perfezionamenti, in tre articoli aggiuntivi, che sono espressione di aderenza ai nuovi bisogni della gioventù studiosa. Forse quanto dico è stato già adombrato in più punti durante la discussione dell'articolo 35, però mi sembra che gli articoli aggiuntivi da noi presentati rappresentino la questione in un quadro organico per il quale si possa giungere ad una votazione non priva di significato e di utilità nell'interesse degli studenti. Non si è parlato, cioè, dei cosiddetti prestiti di onore che si possono concedere agli studenti. Tali prestiti di onore andrebbero concessi, naturalmente, a studenti che hanno già compiuto il primo anno dello studentato, che hanno dimostrato di essere degli ottimi elementi, di saper studiare e quindi si tratterebbe di prestiti di onore nel senso letterale della parola. La restituzione di questi prestiti dovrebbe essere prevista a lunghissima scadenza e con un tasso minimo di interesse, per esempio del 3 per cento, in modo da dare la possibilità a questi giovani di poter affrontare soprattutto le difficoltà di insediamento nella vita universitaria. Questa ulteriore concessione dovrebbe aggiungersi, naturalmente, alle provvidenze già previste, in modo da favorire al massimo questi giovani meritevoli e dovrebbe trattarsi di una concessione, se non proprio imponente, di un certo rilievo. Di questo prestito d'onore non si era parlato durante la discussione dell'articolo 35, per cui lo porto all'attenzione della Commissione sperando che dia il parere favorevole.

Si è accennato, poi, ai collegi universitari, senza soffermarvisi però in maniera specifica come noi intendiamo, da questa parte, fare, per giungere a far sentire agli studenti il palpito di una vita comunitaria che dia loro il senso del conforto e dell'assistenza quasi sostitutiva della famiglia. Si dovrebbe, penso, immaginare un collegio per lo meno ogni 3.000 studenti, però su questo bisogna intenderci. Sappiamo che si sono fatte le mense universitarie ed altre cose, ma queste provvidenze — dobbiamo dirlo onestamente — sono state estremamente modeste, forse anche a causa delle speculazioni degli

appaltatori. Certamente non hanno soddisfatto nessuno. Diversi studenti si sono recati in queste mense per necessità, perchè di fronte alla necessità bisogna pur piegarsi, ma non sono rimasti soddisfatti da questo tipo di assistenza. Ora, se si devono fare i collegi, bisogna farli come si deve. È preferibile non farli, piuttosto che farli squallidi, tetri, tristi, poichè in questo caso si finirebbe per far gravare sui giovani, che nel corso della loro vita non sono stati sufficientemente assistiti, uno stato di minorazione che non dovrebbe esserci.

Il terzo articolo aggiuntivo è un po' più complesso. Diciamo anzitutto che gli assegni di studio e le varie borse di studio di cui si è parlato non devono essere calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non devono essere soggetti ad alcuna tassa o imposta. Mi pare che questo sia il minimo che si possa chiedere. Non si tratta di cifre eccezionali, ma di cifre precise, non suscettibili di essere camuffate: si sa ciò che lo studente ha percepito e quindi ciò che il Governo non recepisce rinunciando a questo cespite.

Vi è poi la questione dei legati e di tutto quanto riguarda le manifestazioni di liberalità che si fanno a favore delle università. In Italia non potrei dire che vi sono molti esempi di tali liberalità, ma qualcuno ce n'è. Ma all'estero, e specialmente negli Stati Uniti, si hanno dei contributi veramente imponenti a favore degli istituti scientifici, delle università e degli studenti, che elevano moltissimo il tono della vita degli studenti stessi e dei vari istituti. Ebbene, le liberalità a qualsiasi titolo effettuate a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, debbono essere — e credo che non vi possa essere discussione su questo punto — esenti dalle imposte di registro, di successione e di donazione, nonchè dall'imposta sull'asse ereditario globale netto.

Però giustamente abbiamo aggiunto che le quote di reddito devolute a favore delle istituzioni universitarie che sono ammesse in detrazione al reddito imponibile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare non possono superare il limite massimo del 13 per cento del reddito imponibile global-

mente accertato. Non credo ci sia bisogno di dare delle spiegazioni su questo punto. Lo Stato rinuncia a qualche cosa, però non si può pretendere che di fronte ad un patrimonio immenso rinunci a tutto. La detrazione può arrivare al limite del 13 per cento, ed è già qualche cosa.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

Possono fruire dell'assegno gli studenti del primo anno di corso.

Possono conservare l'assegno per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole di una commissione eletta a livello di dipartimento e formata da tre docenti e da tre studenti.

Nel caso di ritardo nell'attuazione del piano di studio la commissione di cui al comma precedente può autorizzare su richiesta dell'interessato l'ulteriore assegnazione del salario, sulla base della valutazione delle cause che hanno determinato il ritardo.

35.0.4 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ANTONICELLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, BONATTI, SOTGIU, ROMANO, PAPA

CINCIARI RODANO MARIA LISA . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA . Innanzitutto prego l'onorevole Presidente e l'onorevole relatore di prendere nota che il testo dell'emendamento 35.0.4 va modificato nel senso di sostituire alla terz'ultima riga le parole: « assegnazione del

salario », con le altre: « erogazione dell'assegno ». Vorrei anche fare osservare che nel caso che eventualmente l'emendamento fosse approvato, forse la collocazione più giusta non è dopo l'articolo 35.

Lo scopo di questo articolo aggiuntivo è quello di regolare le modalità del godimento dell'assegno da parte degli studenti modificando le norme attualmente in vigore. Quali sono i motivi che ci spingono a proporre questa modifica? Innanzitutto non è detto che il tipo di valutazione che verrà dato nell'ambito dei dipartimenti dovrà essere identico o analogo a quello attuale o che venga compiuto con gli stessi metodi oggi usati nel contesto di una università strutturata per facoltà e per cattedre; e comunque sarebbe augurabile l'adozione di metodi di valutazione diversi.

Ma è soprattutto un'altra considerazione che ci spinge. Non pensiamo sia giusto che lo studente usufruisca dell'assegno per gli anni successivi al primo senza dare prova di un qualche impegno nello studio e nell'attività di ricerca. Ma d'altra parte, oggi, il rendimento universitario (soprattutto durante il primo anno di corso, ma anche negli anni di corso successivi) è influenzato da una serie di fattori non imputabili semplicemente alla buona volontà, all'impegno o alle capacità intellettuali dello studente. E purtroppo non possiamo illuderci che, per un lungo periodo di tempo transitorio, queste condizioni esterne, che possono influenzare il rendimento universitario dello studente, possano essere mutate in misura così radicale da diventare irrilevanti.

Vorrei fare accenno ad alcune di esse. In primo luogo la liberalizzazione degli accessi all'università ha fatto sì che possano iscriversi allo stesso corso di studi per il conseguimento della laurea studenti provenienti da scuole di carattere diverso e dalle quali, quindi, a parità di impegno, abbiano tratto una preparazione specifica maggiore o minore per determinate discipline. Per esempio, è presumibile che i provenienti dagli istituti tecnici abbiano, per determinate materie, maggiori lacune di quante non ne abbiano gli studenti provenienti dai licei scientifici o dai licei classici.

D'altra parte è indubbiamente diversa ad esempio — anche questa è un'altra delle condizioni esterne — la condizione dei fuori sede rispetto ai residenti nella città che è sede dell'università e ancora quella dei cosiddetti pendolari: si pensi, per esempio, alle migliaia di studenti che frequentano l'università di Roma pur risiedendo in provincia o in altre province del Lazio e che viaggiano tutti i giorni in mezzi pubblici o privati per raggiungere l'università. Ancora, in particolare nel corso del primo anno, possono esserci incertezze nella scelta dell'indirizzo degli studi, ripensamenti dopo i primi mesi; eventuale ritardo nell'approfondimento della preparazione. E vi è infine (dico infine anche se in realtà si tratta della considerazione di maggior momento) il fatto che, fino a quando esisterà una discriminazione nelle condizioni sociali fuori dell'università, nell'ambito della società; fino a quando non sarà stata operata una così profonda trasformazione dell'assetto scolastico a partire — come tante volte ricorda il collega Pellicanò — dal mettere tutti i bambini in parità di condizioni di partenza, cioè a partire dai tre anni, e non si sarà costruito un tipo di scuola nella quale la selezione non sia più soggetta a influenze ambientali e di classe, difficilmente si potrà operare nell'ambito della stessa università una selezione che sia esclusivamente fondata sul merito e non finisca per tradursi, anche se formalmente fondata sul merito e sul rendimento dello studio, in una selezione viziata da fattori sociali e di classe. Per tutti questi motivi, abbiamo ritenuto opportuno non vincolare il mantenimento del diritto all'assegno al conseguimento di una media di votazione, come adesso avviene; d'altra parte sappiamo bene che la stessa valutazione del rendimento è necessariamente soggetta a distorsioni dovute a criteri soggettivi poichè, senza voler offendere in alcun modo chi dà il giudizio, si sa bene che il giudizio può variare per tutta una serie di motivi oggettivi e soggettivi. Si rischia addirittura di vincolare la stessa autonomia di giudizio del docente, ponendolo di fronte alla preoccupazione che il suo giudizio nel merito del rendimento scolastico del discente possa

poi aver conseguenze di carattere così grave come la perdita dell'assegno.

Pensiamo quindi che, se è giusto che, una volta prescelto il piano di studio, lo studente si impegni a realizzarlo, abbia però diritto alla conservazione dell'assegno quando è in regola con il piano di studio. Si può essere in regola essendo più o meno brillanti, più o meno bravi; ciò che conta è aver dimostrato un impegno di studio. Riteniamo sia giusto affidare il giudizio sulla validità degli studi e delle ricerche compiute, ai fini della regolarità del piano di studio prescelto, ad una commissione mista di docenti e studenti eletti a livello di

dipartimento. Tale commissione può anche valutare i casi eccezionali, perchè possono verificarsi situazioni (malattie, periodi di assenza dovuti a cause di forza maggiore, di carattere familiare o altro) che non è possibile stabilire preventivamente, ma che possono essere valutate caso per caso, tenendo conto degli studi precedenti e della volontà dimostrata in altri periodi. Dando cioè un giudizio di insieme sul lavoro dello studente si può consentire anche a chi non sia in regola con il proprio piano di studi per motivi di carattere eccezionale di usufruire di una proroga per mettersi in regola, senza perdere l'assegno di studio.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 35.0.1 presentato dai colleghi liberali, che tratta dei prestiti d'onore, il relatore desidera far presente che nell'articolo 37 si parla proprio dello stesso argomento. La differenza tra il testo proposto dai colleghi e l'articolo 37 proposto dalla Commissione sta nel fatto che la formulazione della Commissione è molto sintetica e non prevede che lo Stato concorra al pagamento degli interessi. D'altra parte l'articolo 37 è più preciso, pur nella sua stringatezza, perchè dice chi è che fa i prestiti d'onore, e dà mandato per questi prestiti all'opera universitaria. Pregherei perciò il senatore Chiariello di non insistere, invitandolo a rileggere con attenzione quanto contenuto nell'articolo 37 del disegno di legge.

Circa l'emendamento 35.0.2, il relatore non è contrario nella sostanza, ma non ritiene opportuno gravare la legge con queste norme minute. Dire che ogni volta che nasce un'università il ministro stabilisce le quote che andranno per la formazione di

collegi universitari (che varieranno non solo a seconda del numero degli studenti, ma anche a seconda delle località, delle regioni, dei mezzi di comunicazione, eccetera) risulterebbe troppo minuzioso; vorrei perciò pregare i colleghi di non insistere. Vi sono delle affermazioni che è inutile trascrivere nella legge; esse stanno al buonsenso; ci saranno poi le norme che regoleranno l'istituzione di nuovi centri universitari.

Per quanto riguarda il 35.0.3 il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, è d'accordo su tutto il testo, nonostante che — desidero farlo presente — il relatore abbia l'impressione (questa espressione non è forse esatta) che esista già qualche normativa in proposito, specialmente per quanto riguarda l'ultimo comma e forse anche il secondo. Comunque il relatore si dichiara d'accordo su questo articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Cinciari Rodano e di altri senatori (emendamento 35.0.4) il relatore, a nome sempre della maggioranza della Commissione, è d'accordo sulla parte centrale, cioè sul secondo comma. Fa notare però alla Presidenza e ai presentatori due cose. La prima è che forse questo comma, che il relatore a nome della maggioranza della Commis-

sione accetta, è opportuno inserirlo nell'articolo 36. Comunque, penso si potrà studiare la collocazione esatta. La seconda cosa è che il relatore accetta questa parte dell'emendamento con una leggera modifica. Invece di parlare di una commissione che giudica e di stabilire come è formata, il relatore vorrebbe, a nome della Commissione (l'ho già detto), che il testo venisse modificato in questo modo: « Possono conservare l'assegno per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole » — e qui c'è la modifica — « del consiglio di dipartimento ».

Poichè nel consiglio di dipartimento ci sono già le varie componenti universitarie, evitiamo di creare continuamente delle commissioni e appesantire gli organismi delle università. Se i presentatori sono d'accordo, il relatore accetta questo secondo comma da inserire nell'articolo 36.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sul 35.0.1 il Governo condivide le osservazioni del relatore e ritiene in special modo che sia giusto riferire questo particolare tipo di intervento agli studenti previsti nell'articolo 37. Forse sarebbe auspicabile arrivare alla formulazione proposta dal senatore Chiariello, che indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie si possa procedere a questi prestiti d'onore, ma ritengo che non sia il caso di fissare dei programmi così avanzati che forse non saremmo in grado di soddisfare; certamente non saremmo in grado di soddisfarli a breve termine. Quindi il Governo non accoglie il 35.0.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 35.0.2, a me pare che con questo articolo aggiuntivo fissiamo degli impegni per i collegi universitari che sono più cogenti di quelli che abbiamo a ragion veduta potuto fissare per altri aspetti non dico più importanti, ma più legati alla funzionalità della università. Quindi il Governo concorda con il principio di dare la massima espan-

sione ai collegi universitari, ma non ritiene che sia il caso di fissare questa presenza dei collegi in una norma così precisa. Quindi ritiene di non accogliere il 35.0.2.

Il Governo accoglie il 35.0.3 e concorda con il giudizio del relatore sul 35.0.4, da accogliere nel suo secondo comma con la modifica proposta dal senatore Bertola, salvo trovarne la collocazione più opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 35.0.1?

CHIARIELLO. Dopo le spiegazioni date dal relatore e dal Sottosegretario, ritiro senz'altro l'emendamento. In un articolo che è stato citato c'è già l'accento a queste provvidenze di natura economica che verranno concesse. Soltanto vorrei chiarire che se dovrà essere l'opera universitaria a concedere questi prestiti d'onore, allora dovranno essere senza interessi. Se è così, tanto di guadagnato; allora *nulla quaestio*, siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 35.0.2?

CHIARIELLO. Comprendo le difficoltà del Governo, perchè si tratta di ulteriori grosse spese. Qui si parlava in linea generale, e quindi si doveva intendere che erano subordinate alle possibilità da parte del Governo; se queste non ci saranno è chiaro che bisogna pensare prima all'essenziale. Comunque, dopo le dichiarazioni fatte, ritiro l'emendamento.

Per quanto riguarda il terzo emendamento ringrazio la Commissione di averlo accettato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Per quanto riguarda l'emendamento 35.0.3, vorrei avvertire la Assemblea che, in materia, vi sono già norme in atto. Occorre pertanto controllare

che le norme in atto non siano più estese di quelle previste dal secondo comma. Nel votare un testo bisogna evitare di ripetere norme già in vigore, e forse anche di fare riferimento a tributi che la riforma tributaria intende abolire.

Una cosa è approvare un principio e una cosa diversa è approvare un testo. Ad ogni modo, l'Assemblea si regoli come crede.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere.

BERTOLA, relatore. Se la Presidenza è d'accordo, potremmo rimanere intesi di aggiungere alla fine le parole: « salvo coordinamento con la riforma fiscale ».

FORTUNATI. Intanto bisogna coordinare l'emendamento con le norme già in atto.

PRESIDENTE. È meglio accantonarlo per ripresentarlo in altro momento.

BERTOLA, relatore. Se fosse possibile, la Commissione vorrebbe che fosse approvato riservandosi di coordinarlo, come ha detto giustamente il senatore Fortunati, con le norme già in atto.

PRESIDENTE. Non esiste la legge fiscale e quindi non è possibile coordinarlo con questa. Comunque suggerirei di ripresentarlo al momento opportuno sempre nel corso di questa discussione perchè ora non trova collocazione.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, si potrebbe approvare il primo comma che ha attinenza diretta con gli assegni di studio di cui stiamo discutendo e trovare una collocazione diversa per il secondo e per il terzo comma data che forse questa non è la collocazione più opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, è d'accordo sulla proposta testè fatta dal Governo?

CHIARIELLO. Sono d'accordo; ritiro quindi il secondo e il terzo comma dell'emendamento 35.0.3, riservandomi di ripresentarli in altra sede.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'emendamento 35.0.3, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la riserva di dargli, in caso di approvazione, la collocazione più appropriata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, accetta la proposta del senatore Bertola, che ha dichiarato di accogliere soltanto il secondo comma dell'emendamento 35.0.4 con la modifica da lui proposta.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Accetto l'emendamento del relatore. Vorrei che l'onorevole relatore mi chiarisse perchè non accetta l'ultimo comma, sia pure emendandolo nel senso di sostituire la commissione prevista nel nostro testo con il consiglio di dipartimento. Ci può essere infatti il caso in cui per ragioni di forza maggiore è impossibile essere in regola con il piano di studi. Non vedo perciò il motivo per cui l'onorevole relatore non possa accettare tale comma, e comunque non mi sembra che l'onorevole relatore abbia motivato la sua contrarietà.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, relatore. I presentatori vorrebbero non soltanto che la Commissione o la maggioranza della Commissione accettasse questo secondo comma che riguarda la conservazione degli assegni per gli studenti che sono in regola, ma vorrebbe che venisse accettata l'eccezione. Purtroppo la maggioranza della Commissione — qui vicino ci sono i miei colleghi — ha timore che l'eccezione diventi regola. In sostanza noi creeremmo una norma e poi ne creeremmo un'altra che la distrugge e quindi diventerebbe difficile frenare certe pressioni.

Per quanto poi riguarda il fatto di essere in regola con il piano di studi, credo che vi sia sempre una certa elasticità da parte del consiglio di dipartimento. Ora, se apriamo questa valvola, c'è pericolo di non riuscire poi più a chiuderla.

Per questo il relatore preferisce fermarsi al secondo comma.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Si potrebbe trovare una formulazione nella quale parlare di casi gravi, di casi di forza maggiore, salvo poi trovare una dizione più precisa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, mi rendo conto sia delle ragioni del senatore Cinciari Rodano, sia delle ragioni del relatore. Forse però il problema non ha tanto peso poichè oggi come oggi non sappiamo esattamente che cosa voglia dire essere in regola col piano di studi. Infatti, essendo decaduti sbarramenti, precedenze e via dicendo e non essendo più neanche fissato rigorosamente il numero degli esami da dare ogni anno, essendo sufficiente il totale degli esami compresi in un piano di studio, forse la dizione « essere in regola » ha già quel tanto di elasticità che consente al dipartimento di dare una valutazione che tenga conto delle varie situazioni.

PRESIDENTE. Senatore Cinciari Rodano, insiste per la votazione del primo e del terzo comma dell'emendamento 35.0.4?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Dopo questa dichiarazione del Governo, considerandola come interpretativa, rinunziamo alla votazione del primo e del terzo comma dell'emendamento 35.0.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 35.0.4 con

la modifica proposta dal relatore ed accettata dal proponente senatore Cinciari Rodano e dal Governo, con riserva di collocarlo nell'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 36. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 36.

(*Norme sugli assegni di studio*).

La ripartizione fra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge stessa, è disposta annualmente o biennalmente, nel mese di marzo, dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, per settori di discipline e secondo le esigenze scientifiche e di sviluppo economico della Nazione, nonchè in relazione alle possibilità di occupazione; nella ripartizione si tiene conto altresì, oltre che del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università, anche del reddito annuo medio dei componenti della famiglia di coloro che hanno presentato domanda per l'attribuzione degli assegni.

L'importo dell'assegno di studio di cui alla citata legge n. 162 del 1969 è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge, con modificazioni, il decreto stesso, l'Opera universitaria è autorizzata ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire 200.000 annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per la sistemazione

in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento.

Agli stessi fini, in sostituzione della quota aggiuntiva degli assegni anzidetti, l'Opera può disporre l'erogazione di servizi.

In ogni caso, la parte delle somme destinate dall'Opera agli assegni di cui al presente articolo non può superare i quattro quinti dello stanziamento globale annuo ad essa attribuito.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti del primo anno di corso verrà effettuata in due rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, e la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della presente legge, avranno titolo preferenziale nell'attribuzione degli assegni di studio, o nella loro riconferma, gli studenti che, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attribuzione degli assegni stessi, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche, a giudizio dell'Opera, siano a queste equiparabili. Per la attribuzione degli assegni ulteriormente disponibili si continueranno ad applicare i criteri e le precedenze stabiliti nella predetta legge numero 162 del 1969 e successive modificazioni.

Decade dal diritto ad ogni altro assegno lo studente le cui dichiarazioni, in relazione all'accertamento dei redditi familiari ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, risultino inesatte.

Possono essere ammessi a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti comini anche coloro che frequentino i corsi di cui all'articolo 18; ad essi gli assegni vengono attribuiti con i criteri stabiliti dal presente articolo, in quanto applicabili.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra tutte le regioni, tenendo conto:

a) delle condizioni sociali ed economiche delle singole regioni;

b) del numero di studenti che, nell'ambito di ogni singola regione, frequentano l'università ».

36.8 CINCIARI RODANO Maria Lisa, ANTONICELLI, PIOVANO, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, BONATTI, SOTGIU, ROMANO, PAPA

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « o biennalmente ».

36.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole: « per settori di discipline » con le altre: « per facoltà ».

36.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il quinto comma.

36.1 TRABUCCHI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« A modifica ed integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti nel primo anno di corso verrà effettuata in tre rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge e la terza dopo il superamento di

474ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MAGGIO 1971

tutte le prove richieste o consigliate per il primo anno di studi ».

36. 2 TRABUCCHI

Sopprimere il settimo comma.

36. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Lo studente che nelle dichiarazioni fatte per ottenere l'assegno abbia indicato dati falsi o volutamente incompleti, decade dal diritto all'assegno e gli importi percepiti debbono essere restituiti ».

36. 3 TRABUCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione gli assegni di studio possono essere conferiti, ai fini di cui all'articolo 53, a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di altri Paesi, con particolare riguardo a studenti appartenenti alle minoranze linguistiche ».

36. 7 BRUGGER, VOLGGER, BERTHET

Al primo comma sostituire le parole: « previo parere del Consiglio nazionale universitario », con le altre: « su proposta del Consiglio nazionale universitario ».

36. 9 IL GOVERNO

Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè della necessità di favorire le sedi meno affollate, compatibilmente con la residenza degli studenti ».

36. 10 IL GOVERNO

Al quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari le-

galmente riconosciuti, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione »

36. 11 IL GOVERNO

Al quinto comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

« Il programma di cui al primo comma dell'articolo 35 determina le modalità per incrementare progressivamente la parte destinata ai servizi ».

36. 12 IL GOVERNO

Al sesto comma, sostituire le parole da: « delle quali la prima... presente legge. » con le altre: « per un terzo dopo la conclusione del corso di orientamento di cui all'articolo 5 e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge ».

36. 13 IL GOVERNO

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A tal fine gli organi delle università invieranno agli uffici distrettuali delle imposte competenti un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio al fine di consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti ».

36. 14 IL GOVERNO

Aggiungere in fine i seguenti commi: « A coloro che sono ammessi alle università ai sensi della lettera b) del comma primo dell'articolo 5 le provvidenze sono assicurate solo mediante l'erogazione di servizi.

Rimangono in vigore, in relazione agli assegni di studio ed alle altre provvidenze in favore degli studenti universitari, le norme che non siano incompatibili con la presente legge ».

36. 15 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Brugger e di altri senatori è stato presentato un emendamento ag-

giuntivo, che sostituisce il 36.7. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche ».

36.16 BRUGGER, VOLGGER, BERTHET, DAL FALCO, DE LUCA, CODIGNOLA, CARRARO

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Onorevole Presidente, il nostro emendamento sostitutivo è estremamente chiaro. Esso tende ad applicare le norme dell'articolo 117 della Costituzione le quali, come i colleghi ben sanno, attribuiscono alle regioni competenza legislativa in materia di assistenza scolastica. Ora, è ben vero che nell'articolo in esame si parla di diritto allo studio: non vi è dubbio però che quando i costituenti hanno steso il testo della Costituzione intendevano, parlando di assistenza scolastica, parlare di quell'insieme di misure, di provvidenze e di interventi che potessero garantire la realizzazione, nel campo della scuola, di quella parità di diritti che informa di sé tutto il primo titolo della Costituzione, quella pari dignità sociale, proprio allo scopo di offrire a tutti i capaci e meritevoli di giungere ai più alti gradi di istruzione. Ora, con l'istituzione delle regioni e in base all'articolo 17 della legge finanziaria le funzioni statali previste dallo articolo 117 della Costituzione debbono essere trasferite alle regioni mediante decreti delegati. Con la delega le regioni acquistano l'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi nell'ambito delle norme generali di leg-

ge. Riteniamo che, nel momento in cui si pone mano a un provvedimento di riforma dell'università, si debbano indicare con chiarezza i principi generali entro i quali le regioni potranno esercitare la loro attività legislativa. E a tal fine il nostro Gruppo ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 36, che dovrà essere esaminato successivamente.

Con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 36, desideriamo solo precisare come dovrà avvenire la ripartizione dei fondi per il diritto allo studio stanziati nel piano pluriennale, previsto da un precedente articolo; noi proponiamo che, anno per anno, tali fondi vengano ripartiti dal ministro della pubblica istruzione tra le regioni secondo criteri il più possibile oggettivi: il criterio della situazione sociale ed economica delle regioni e quello del numero degli studenti iscritti. Perché riteniamo necessaria la combinazione di questi due criteri, quello economico-sociale e quello del numero degli studenti? Perché non vengano messe in condizioni di inferiorità quelle regioni che attualmente, o per essere ancora prive di ateneo o per condizioni particolarmente depresse, si troverebbero svantaggiate, se il riparto venisse compiuto esclusivamente sulla base del numero degli studenti iscritti all'università.

Ritengo, onorevole Presidente, che l'emendamento sostitutivo sia di tale chiarezza da non aver bisogno di ulteriori illustrazioni. Ci permettiamo però di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che siamo di fronte a una grossa questione di principio, oltre che al problema politico del rapporto che desideriamo instaurare tra Parlamento e regioni nella delicata fase costituente delle regioni stesse.

Faccio rilevare che numerosi consigli regionali hanno espresso con propri voti, dopo discussioni e dibattiti, la richiesta che il Parlamento riconosca alle regioni stesse la competenza in questa materia.

Vi è infine, al di là dei motivi di carattere costituzionale, una ragione di opportunità per affidare alle regioni queste competenze. Noi stessi, onorevoli colleghi, ci siamo resi conto delle gravi difficoltà che si incontrano a voler tagliare un vestito che vada bene a

tutte le taglie, date le enormi differenze di carattere economico e sociale esistenti nel nostro Paese. La possibilità di affidare tale materia, come molte altre — del resto —, ad un ente come la regione, che possa adeguare forme, mezzi e strumenti di intervento a seconda delle condizioni locali, è uno dei motivi che hanno portato la maggioranza di questo Parlamento, a suo tempo, a volere l'istituto regionale.

D'altra parte le regioni si trovano nella migliore condizione per poter dettare norme che colleghino la collocazione delle attrezzature per il diritto allo studio con gli indirizzi dell'assetto territoriale e dello sviluppo economico della regione, e con le esigenze di potenziamento di determinate zone rispetto ad altre. Penso sempre alla mia regione, il Lazio: ebbene, in una regione quale il Lazio, nella quale è primaria l'esigenza di decentrare l'università di Roma, di decongestionarla, mediante la costituzione di altre università (come proposto dal piano previsto dal comitato regionale per la programmazione economica), sarà il Consiglio regionale l'ente più adatto a valutare l'opportunità di predisporre attrezzature per lo insediamento di studenti, ad esempio, presso la istituenda università dell'alto Lazio o presso quella del basso Lazio, decongestionando così l'ateneo e la città di Roma.

È dunque un complesso di motivi che inducono a indicare in questa questione del potere della regione uno dei punti qualificanti e distintivi della legge se si vuole che la legge di riforma universitaria sia un provvedimento veramente innovatore e riformatore: è questo, onorevoli colleghi, uno dei punti sui quali la volontà politica di fare una reale riforma può più chiaramente manifestarsi ed essere sottoposta a reale verifica.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, prima di illustrare il mio emendamento vorrei dimostrare che sono solidale con quanto affermato testè dal senatore Cin-

ciari Rodano a proposito dell'emendamento 36.8. Infatti a me pare che, dato lo spirito informatore della legge, data la aderenza che vogliamo dare ai bisogni sociali dei vari strati della popolazione studentesca, tener presenti le condizioni sociali ed economiche delle singole regioni (tanto più che abbiamo affidato alle regioni molti compiti) sia estremamente doveroso, dato l'enorme divario che esiste tra regione e regione nel quadro del reddito nazionale, tenendo altresì presente il numero degli studenti, che nell'ambito di ogni singola regione frequentano l'università.

A me sembra che non si può non aderire a questi concetti che completano e perfezionano il testo della Commissione che per tutto il resto è abbastanza preciso.

L'articolo 36, poi, nel primo comma, afferma che « la ripartizione tra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio... è disposta annualmente o biennialmente... ». Se non vi è nulla in contrario, proporrei di sopprimere le parole « o biennialmente », perchè non vedo la ragione di fare biennialmente un qualcosa che deve essere operante anno per anno, all'inizio di una attività scolastica. Non c'è nessuna ragione — ripeto — di aspettare un altro anno e di tenere sospesa una sistemazione che è quanto mai importante, dato proprio il particolare tipo di aiuti che intendiamo dare alla gioventù studentesca meno provvista di mezzi.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Rinunzio ad illustrare gli emendamenti presentati dal Governo.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, osser-

vo che l'emendamento 36.9 ha l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività del consiglio nazionale universitario in ordine alla successiva attività del ministro.

L'emendamento 36.10 propone di tener conto, nella distribuzione che in sede centrale si fa dei fondi destinati agli assegni di studio e ai servizi destinati a favorire la presenza degli studenti nelle sedi universitarie, della necessità di favorire quelle sedi che hanno un minor numero di studenti. Naturalmente, adottando questo criterio, occorre tener conto della residenza degli studenti. Ma è sembrato che non sia opportuno, ad esempio, che uno studente che si trova vicino ad una sede universitaria dell'Italia centrale sia stimolato a studiare all'università di Torino o di Napoli anziché nella sede universitaria più vicina alla sua residenza che magari è una piccola sede.

L'emendamento 36.11 riguarda talune benemerite ed illustri istituzioni che vivono a fianco delle nostre università. Ricordo ad esempio il Collegio universitario di Torino, la Normale di Pisa, il Ghisleri e il Borromeo di Pavia: sono tutti collegi universitari legalmente riconosciuti e che si trovano sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ebbene, è stato proposto questo emendamento per far sì che parte dei fondi destinati ai servizi per gli studenti siano destinati anche a tenere in vita queste istituzioni che potrebbero essere private della possibilità di sopravvivenza qualora le singole opere universitarie non attribuissero loro appunto parte dei fondi di cui dispongono.

L'emendamento 36.12 mira a precisare meglio ciò che era peraltro già adombrato nel testo adottato dalla Commissione, cioè vuole stabilire che lo sviluppo delle prestazioni agli studenti sia inteso nel senso di aiutare gli studenti ad essere presenti nell'università, anziché di fornire loro degli assegni. Non è che con questo si voglia escludere l'eventualità o l'opportunità che gli assegni continuino a sussistere; ma si ritiene che lo sviluppo di questa attività assistenziale debba avvenire nel senso che ho indicato.

L'emendamento 36.13 vuole tentare una via per rendere più seria l'attribuzione degli assegni di studio agli studenti che si iscrivono per la prima volta all'università. Si sa che, come in tutte le cose di questo mondo, anche nella distribuzione degli assegni vi sono degli abusi, non soltanto nel senso che gli assegni vengono attribuiti a studenti le cui condizioni economiche non giustificerebbero l'erogazione di questo beneficio, ma anche nel senso che persone, che dal punto di vista economico si trovano nella condizione di poter fruire dell'assegno e che dal punto di vista scolastico si trovano nella condizione di potersi iscrivere all'università, molto spesso si iscrivono solo per avere l'assegno e non anche per proseguire negli studi universitari.

È per evitare questo secondo tipo di abuso che si propone, con l'emendamento 36.13, di ridurre la prima rata di erogazione dell'assegno a un terzo del totale dell'assegno e di subordinare ulteriormente la concessione di questa prima rata alla conclusione del corso di orientamento che l'articolo 5 di questo disegno di legge, già approvato, predispone per gli studenti che si iscrivono al primo anno di università. È sembrato che queste cautele siano tanto più importanti e necessarie quando si consideri che gli studenti, i quali abbiano dal punto di vista patrimoniale titolo per ottenere la concessione dell'assegno, si iscrivono all'università senza il pagamento delle tasse; e quindi la tentazione di iscriversi non tanto per proseguire negli studi, quanto per fruire dell'assegno, ci sembra una tentazione forte. Ed è sotto questo riflesso che si è cercato di apportarvi un rimedio con l'emendamento 36.13.

Con l'emendamento 36.14 si propone di imporre alle università di inviare agli uffici distrettuali delle imposte l'elenco degli studenti cui è stato attribuito un assegno di studio affinché sia consentito a questi uffici di fare ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. Si sa che nel nostro sistema tributario, finché non viene modificato — per ora è stato modificato solo da un ramo del Parlamento — le dichiarazioni

dei redditi vengono revisionate dagli uffici distrettuali dopo circa un biennio o un triennio, entro comunque il triennio dalla presentazione. Col che può avvenire che lo studente documenti il suo stato di diritto a fruire dell'assegno sulla base di una dichiarazione di reddito non corrispondente al reddito effettivo qual è accertato dagli uffici distrettuali. Pertanto, non ci si può accontentare della dichiarazione degli uffici distrettuali che la dichiarazione del reddito è corrispondente a quello dichiarato all'università e si propone di far intervenire gli uffici stessi affinché ci sia un accertamento dell'effettiva consistenza dei redditi.

Con l'emendamento 36.15 ci si preoccupa della situazione degli studenti che si iscrivono per la prima volta all'università senza aver conseguito il titolo di studio e avendo compiuto i 25 anni previo esame svolto presso l'università e avente valore di esame di Stato. È sembrato che a costoro, i quali già fruiscono di una notevole indulgenza da parte del legislatore, nel senso che in via eccezionale vengono ammessi all'università anche se non hanno frequentato regolarmente i corsi della scuola secondaria e non hanno superato le prove di maturità, il sussidio che lo Stato può erogare sia da limitare alle sole provvidenze relative ai servizi e non anche all'assegno. Ancora una volta è un espediente che crediamo meritevole di considerazione per evitare che molte persone che abbiano compiuto i 25 anni, ma non abbiano il titolo di studio, siano indotte ad iscriversi all'università al solo scopo di godere dell'assegno anzichè allo scopo di conseguire, dopo un regolare corso di studi, la laurea.

Infine il secondo comma dell'emendamento 36.15 propone di dichiarare espressamente che rimangono in vigore le norme vigenti sugli assegni di studio, che siano peraltro compatibili con la nuova disciplina introdotta dalla legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Romano e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

All'emendamento 36.14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per ripetere gli assegni o le rate di assegni indebitamente versati ».

36.14/1 ROMANO, PIOVANO, PAPA, FABRETTI, BONAZZOLA RUHL-Valeria, SOTGIU, CARUCCI ed altri

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Ritiro l'emendamento 36.14/1, aggiuntivo al 36.14, e propongo un nuovo emendamento che presento alla Presidenza.

PRESIDENTE. Come ha annunciato il senatore Romano, è stato da lui presentato insieme agli stessi firmatar' del sub-emendamento 36.14/1, un nuovo emendamento, alla cui presentazione la Presidenza consente, in base al disposto del quinto comma dell'articolo 100 del Regolamento. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

All'ottavo comma, dopo le parole: « ad ogni altro assegno », *inserire le altre:* « ed è tenuto a restituire gli assegni o le rate di assegno indebitamente versati »

36.17 ROMANO, PIOVANO, PAPA, FABRETTI, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CARUCCI ed altri

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Per ragioni di chiarezza, mi permetto di suggerire che nell'emendamento 36.14 del Governo le parole: « agli uffici distrettuali delle imposte competenti » siano sostituite con le altre:

« ai competenti uffici distrettuali delle imposte ».

CARRARO. Sono favorevole alla correzione formale suggerita dal senatore Antonicelli.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io concordo.

BRUGGER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGGER. Credo che l'emendamento 36.16 non abbia bisogno di ulteriori chiarimenti, per il fatto che corrisponde esattamente ai principi che mi ero permesso di esporre in sede di discussione generale.

Si tratta infatti di dare agli studenti appartenenti a gruppi linguistici di minoranza, se essi frequentano l'università nella loro sfera culturale, la stessa possibilità di partenza degli studenti di lingua materna italiana negli atenei dello Stato. Vorrei anche far presente che l'istruzione di questi studenti nella loro area culturale diversa da quella italiana potrebbe comportare un arricchimento nelle discussioni e nei confronti culturali che avverranno nei nostri atenei quando questi studenti passeranno dalle università estere alle università italiane.

Credo che quanto ho detto dovrebbe bastare per il chiarimento di questo emendamento.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Dichiaro innanzitutto di ritirare l'emendamento 36.4. La sanzione della scadenza dal diritto « ad ogni altro assegno » — così si dice nel testo dell'articolo — per il caso di « inesattezza » delle dichiarazioni di reddito non regge perchè dà implicitamente per ferma la legittimità della precorsa riscossione dell'assegno avvenu-

ta anche nel caso di insussistenza del requisito prescritto in ordine al *quantum* del reddito familiare

È di tutta evidenza che gli importi indebitamente incassati debbansi restituire ove le dichiarazioni rese circa i redditi familiari siano riscontrate false o volutamente incomplete, in qualunque tempo sia fatto l'accertamento della falsità o della dolosa incompletezza.

Non è ammissibile convalidare implicitamente un indebito arricchimento. Il riferimento poi alla semplice « inesattezza » nelle dichiarazioni sembra alquanto limitativo ed oneroso. Un semplice errore materiale, ad esempio, procurerebbe gravi conseguenze. In ogni caso appare, quindi, più conferente prevedere l'ipotesi di dichiarazioni false o volutamente incomplete, così come è proposto nell'emendamento 36.3 del senatore Trabucchi.

Però, per evitare confusioni ed applicazioni pratiche ingiuste, sembra meglio sopprimere l'intero comma settimo dell'articolo 36, così come è suggerito dal nostro emendamento 36.5.

PERNA. Domando di parlare in base all'articolo 92, primo comma, del Regolamento, sulla priorità di una votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. La mia dichiarazione è brevissima, signor Presidente. Il Governo ha presentato anche l'emendamento 36.0.3, tendente ad aggiungere un articolo 36-bis, la cui materia sostengo sia strettamente attinente a quella dell'articolo 36. Perciò il Senato non può pronunciarsi sull'articolo 36 senza esaminare contestualmente anche il 36-bis.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Perna abbia ragione. L'emendamento 36.0.3, presentato dal Governo, a parere del senatore Perna e — mi permetto di aggiungere — anche della Presidenza, deve essere considerato come emendamento aggiuntivo all'articolo 36 e non come un articolo aggiuntivo. Se ne dia pertanto lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

« Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme dirette ad attuare i principi fissati dal precedente articolo, stabilendo anche le competenze delle regioni per l'attuazione di esse ».

36. 0. 3

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Mi sembra che la richiesta del senatore Perna sia fondata. Proporrei perciò, se fosse d'accordo l'Assemblea, di collegare l'emendamento 36. 0. 3 con l'articolo aggiuntivo al 36 proposto dal Gruppo comunista (36. 0. 1).

P E R N A . Se la mettete così, allora ritiriamo l'emendamento. È troppo semplice il gioco: voi dite che l'articolo 36, come risulterebbe modificato dagli emendamenti della maggioranza e del Governo, stabilisce principi direttivi di una delega che si potrebbe dare con il 36. 0. 3. Noi diciamo: no, discutiamo insieme il 36 e l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e vediamo cosa ne esce fuori.

C O D I G N O L A . Ma esiste anche un vostro articolo aggiuntivo.

P E R N A . Non accettiamo questa correlazione.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non vedo che differenza ci sia tra l'emendamento 36. 0. 1 e l'emendamento 36. 0. 3 che quindi devono avere lo stesso trattamento. O sono contestuali o sono aggiuntivi tutti e due; anche la stessa numerazione lo dice.

P R E S I D E N T E . Non è la numerazione, ma la materia in sé che indica se sono contestuali.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono tutti e due articoli aggiuntivi.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia dell'attuazione del diritto allo studio è indubbiamente una delle materie più delicate della legge che stiamo esaminando e richiede una serie di norme che nell'articolo 36 sono soltanto abbozzate come principi a cui ispirare la futura azione di attuazione del diritto, anche perchè se avessimo voluto scendere ai dettagli, avremmo dovuto inserire una serie di norme minuziose che mal si sarebbero adattate ad un testo come quello della Commissione, il quale testo, pur ipertrofico, è tendenzialmente limitato all'essenziale.

Ecco perchè ci sembra sia il caso di introdurre una disposizione, un articolo 36-bis, con la quale prima di tutto si deleghi il Governo ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, norme dirette ad attuare i principi fissati nell'articolo 36. Dico subito a questo proposito che la collocazione più opportuna dell'articolo aggiuntivo non è quella di un articolo che segua il 36: la collocazione più opportuna è ovviamente quella delle norme transitorie, ma, come abbiamo avuto occasione di fare in altri casi nel corso della discussione di questa legge, anche qui abbiamo ravvisato l'opportunità di stabilire subito la norma per inserirla ora nel corpo delle norme, diciamo così, permanenti salvo trasferirla, in sede di coordinamento, fra le norme transitorie.

Ma l'emendamento 36. 0. 3 ha anche un altro rilevante significato, cioè quello di introdurre una funzione propria delle regioni per l'attuazione del diritto allo studio. Anche su questo punto a noi è sembrato che la formula che presentiamo all'attenzione della Assemblea fosse la più opportuna in questa

fase legislativa. Noi siamo infatti in una fase in cui il Governo e il Parlamento stanno adottando i provvedimenti per il trasferimento alle regioni delle materie di loro competenza e per il conseguente trasferimento alle regioni dei mezzi finanziari necessari all'attuazione delle competenze regionali. Oltretutto siamo anche in una fase in cui non è ancora stato chiarito se nell'ambito dell'assistenza scolastica, che la norma costituzionale attribuisce come competenza primaria alle regioni, debba farsi rientrare l'attuazione del diritto allo studio, come taluno vorrebbe ma come a me non sembra possibile proprio perchè altro è il diritto allo studio, che è un diritto soggettivo costituzionale, altro è l'assistenza scolastica che è soltanto un semplice mezzo col quale la regione stabilisce il modo per aiutare gli scolari, che non sono ancora all'università, nello svolgimento della loro attività scolastica.

In questa situazione normativa, ci è sembrato difficile delineare in maniera puntuale quale possa essere l'ambito della competenza della regione e quale possa essere l'ambito della competenza dello Stato. Ed è sotto questo profilo e in questo spirito che a noi è sembrato che da un lato questa legge non dovesse trascurare l'intervento delle regioni anche in ordine all'attuazione del diritto allo studio, e che perciò fosse necessario stabilire che c'è una competenza delle regioni per l'attuazione del diritto allo studio, ma che d'altro lato non fosse possibile scendere ai dettagli per il quadro legislativo nell'ambito del quale dobbiamo in questo momento legiferare.

Ecco perchè a me sembra che appunto in questo quadro l'emendamento 36.0.3 proposto dal Governo sia il più opportuno. Infatti, da un lato attribuisce al Governo, nell'ambito ben preciso dei principi fissati dall'articolo 36 e nel termine ben preciso di un anno, la delega ad emanare norme per l'attuazione del diritto allo studio e dall'altro impegna anche il Governo a stabilire, sempre con legge delegata, la competenza delle regioni per l'attuazione del diritto allo studio: si dà cioè al Governo quello spazio di tempo che è necessario per-

chè si chiarisca il quadro generale della competenza attribuita dallo Stato alle regioni e si chiarisca anche l'entità delle disponibilità finanziarie che in questo quadro passeranno dallo Stato alle regioni.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, la spiegazione che ha dato il senatore Carraro, diventato sostituto del ministro Misasi, ci conforta nell'opinione che siamo di fronte a un bel pasticcio. Il testo dell'articolo 36, se fosse approvato con gli emendamenti di merito, suggeriti dalla maggioranza e dal Governo, sarebbe estremamente minuzioso e preciso. Non credo valga la pena di leggerlo perchè è molto lungo. Chiunque, dando una scorsa al testo originario licenziato dalla maggioranza della Commissione e agli emendamenti appoggiati dal relatore di maggioranza, può constatare una regolamentazione minuziosissima che in nessun modo si può gabellare per enunciazioni di principi. Questa è una prima questione.

Il problema di fronte al quale ci troviamo è semplice. In materia di realizzazione del diritto allo studio, dei servizi a favore degli studenti nelle università, le regioni hanno o no, secondo la Costituzione, una posizione autonoma? Ed in quali limiti? Può una legge riformatrice dell'università ignorare questi diritti delle regioni? Può soprattutto il Senato ignorare la pressione crescente dei consigli regionali in questo senso? Avevamo proposto una soluzione equa, a nostro giudizio, perchè riservava alle decisioni nazionali le finalità generali di questa forma di attività e indicava, attraverso una legge pluriennale votata dal Parlamento, quindi da una maggioranza e da una minoranza in contraddittorio con il Governo, fondi annuali sulla cui utilizzazione, secondo i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, interveniva l'attività legislativa ed amministrativa della regione. Ora, invece, il Governo ci presenta un emendamento che non si capisce bene cosa voglia dire perchè, in base ad una interpretazione restrittiva del

testo ed all'esposizione del senatore Carraro, sembrerebbe che questa materia, comunque la si voglia considerare, diritto, assistenza od altro, non sarebbe mai tra quelle previste nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma potrebbe solo rientrare, semmai, in quanto previsto all'ultimo comma, laddove si dice che « le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ».

Questa è la prima questione. Ora il Senato non può votare a cuor leggero senza avere stabilito se questa materia rientri nella potestà normativa ed amministrativa prevista come normale per le regioni o rientri in una eventuale potestà normativa di attuazione che discrezionalmente il Parlamento, caso per caso, voglia loro rimettere con singole leggi della Repubblica.

Seconda questione. La delega, così come viene proposta, costituisce una arbitraria e pericolosa protrazione nel tempo del sistema delle deleghe previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale, la quale, come tutti sanno e come certamente ben sa il senatore Carraro, ha una delega che scade fra un anno; una scadenza che è molto più vicina di quella che si propone con l'emendamento. E prima di questa scadenza, secondo il meccanismo dell'articolo 17, se il Governo avrà adottato, previa le consultazioni previste da quella legge, i decreti di attuazione, di trasferimento e così via, scatterà anche la potestà normativa, altrimenti, ove questo non si verifichi entro i due anni scatterà ugualmente la potestà normativa autonoma delle regioni e con essa la potestà amministrativa. Ciò che si propone ora, invece, rappresenta una indebita protrazione nel tempo di una delega che ha fissato dei principi generali attraverso un confronto politico molto complesso che ha occupato a lungo la Camera dei deputati e il cui risultato qui è stato accolto, perchè senza obiezioni, credo, la stessa norma è passata pacificamente al Senato.

Quindi ci sono considerazioni di opportunità politica, se non altro, che consigliano di vedere meglio tutta questa questione. Ci

guardiamo bene dal proporre accantonamenti o rinvii, vogliamo fare una proposta molto più limitata e di ordine pratico. Si passi all'esame dell'articolo seguente e intanto si riunisca la Commissione, o vi sia una riunione di rappresentanti dei Gruppi, per vedere di dipanare questa matassa. Non è assolutamente possibile che andiamo alle votazioni, maggioranza e minoranza, per risolvere problemi di indirizzo politico costituzionale e di opportunità politica, di fronte ad una questione su cui ben sappiamo che tutte le regioni chiedono che l'intera materia dell'assistenza scolastica sia considerata già di loro pertinenza. C'è un articolo di due pagine che regola minuziosamente la materia e si dice che questi sono i principi, i quali tra l'altro danno alle opere universitarie una competenza senza che si parli nemmeno della possibilità di dare alle regioni la funzione di controllo sugli atti di queste istituzioni. È chiaro che siamo al di fuori di una logica di attuazione della Costituzione che segua quei criteri che sono stati oggetto (lo debbo ricordare) di un voto del Senato adottato a larghissima maggioranza sulla base di varie mozioni, alla cui discussione partecipò anche il Presidente del Consiglio dei ministri. Non si tratta quindi di piccola cosa. Se domani questo problema venisse risolto come propone il Governo, ci troveremmo nella Commissione parlamentare per gli affari regionali e nelle sedi regionali, in sede di discussione dei testi dei decreti delegati, in una situazione estremamente spiacevole.

Quindi non è per perdere tempo, ma per ragioni di opportunità politica e di scelta di un chiaro indirizzo costituzionale, che mi permetto di insistere perchè tutta la materia dell'articolo 36, eventualmente anche il nostro articolo aggiuntivo, sia oggetto di un colloquio a parte tra i rappresentanti dei Gruppi e intanto si vada avanti con il resto. Non è possibile travolgere con un emendamento presentato all'ultimo momento un criterio che il Senato ha adottato responsabilmente votando sulle mozioni che ho ricordato e che ha poi trattato con lo stesso spirito a proposito degli statuti regionali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Perna.

B E R T O L A , *relatore*. Il relatore non si oppone all'accantonamento. Debbo far notare al senatore Perna che quando in Commissione si discusse questo articolo, il relatore non ne era entusiasta (non per il merito) e lo ha ripetuto qui al Senato, perchè sentiva che andavamo a modificare l'ordinamento dell'università e contemporaneamente inserivamo un articolo che modificava una legge sugli assegni di studio. Se il parere del relatore fosse stato accolto a suo tempo, non sarebbe sorto il problema.

Comunque il relatore non è contrario alla richiesta di rinvio, per meditare più a lungo sulla questione, e di passare all'articolo seguente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo vuole innanzitutto far osservare che l'articolo aggiuntivo 36-bis intendeva proprio soddisfare la necessità di lasciare adeguato spazio alle iniziative regionali, senza improvvisare per ora, ma in un quadro che successivamente possa diventare più chiaro in ordine alle varie decisioni che si prenderanno per quanto riguarderà la ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Siccome lo spirito era questo e siccome non c'è nessun pregiudizio da parte del Governo circa una soluzione più operativa ed opportuna di questo problema, anche il Governo è d'accordo che si possa ridiscutere l'intera questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di rinvio dell'esame dell'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Avverto che restano accantonati, insieme agli emendamenti all'articolo 36 e insieme

all'articolo aggiuntivo 36.0.3 proposto dal Governo, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. ...

Con legge regionale si provvede alla ripartizione delle somme assegnate alla Regione per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 35.

Per quanto riguarda l'erogazione degli assegni di studio la legge regionale dovrà determinare i criteri di erogazione ispirandosi ai seguenti principi:

a) precedenza per gli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato prestato nel settore dell'industria, dell'agricoltura e del commercio;

b) attribuzione dell'assegno a studenti che appartengano a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle di cui alla lettera precedente, secondo una definizione che dovrà essere stabilita dalle singole leggi regionali;

c) possibilità di convertire l'importo complessivo dell'assegno o un'aliquota di esso in servizi il cui uso sia facoltativo o anche obbligatorio.

Con la medesima legge regionale saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 35 della presente legge; sono indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati ed impiegati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio, assicurando la possibilità di autogestione, da parte degli studenti, dei servizi collettivi; sarà determinato il programma delle opere da realizzare ai predetti scopi.

36.0.1 CINCIARI RODANO Maria Lisa, ANTONICELLI, PIOVANO, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, BONATTI, SOTGIU, ROMANO, PAPA, ROSSI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. ...

Fino alla entrata in vigore delle leggi regionali agli studenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 36 della presente legge l'assegno di studio verrà erogato nella misura e secondo le modalità attualmente previste.

36. 0. 2 BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FARNETI Ariella, ROMANO, PELLICANÒ, ANTONICELLI

Passiamo ora all'articolo 37. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 37.

(Studenti lavoratori e lavoratori studenti)

Le università organizzano, per gli studenti lavoratori e per i lavoratori studenti, forme di attività didattica e di ricerca aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal consiglio di corso di laurea, d'intesa con i dipartimenti interessati.

Gli studenti considerati dal primo comma, semprechè non siano già in possesso di laurea, hanno diritto a permessi giornalieri per le prove di cui all'articolo 14 della presente legge, a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed inoltre, ai fini della conclusione dei loro studi, ad un congedo straordinario non retribuito, da concedersi con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 77, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno. Per la durata di tale congedo straordinario, l'Opera universitaria si sostituisce al datore

di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali e gli studenti interessati hanno diritto alle provvidenze di cui all'articolo 35, semprechè si trovino in possesso degli altri requisiti di legge.

Le Opere universitarie dispongono, a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Esse possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto da svolgere all'interno dell'università.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 37.

A R N O N E , *Segretario:*

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Presso le singole università è consentita su proposta delle singole facoltà l'istituzione dei corsi serali per lavoratori, i quali dovranno avere lo stesso valore didattico e scientifico dei corsi normali, pur consentendosi quella autonomia organizzativa e quella maggior durata che risulteranno necessarie per lo svolgimento completo dei corsi.

Gli insegnamenti dei corsi serali saranno tenuti dal personale docente universitario, a tal fine designato secondo le norme vigenti. In particolare, si possono considerare assieme gli studenti iscritti ai corsi normali e quelli iscritti ai corsi serali per chiedere lo sdoppiamento di cattedre ».

37. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 37. 2, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite con decreto del rettore,

su deliberazione dei consigli delle facoltà interessate ».

37.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

*Sostituire il secondo comma con il se-
guente:*

« Le modalità di svolgimento di tali at-
tività tengono conto degli impegni di lavoro
degli allievi e sono determinate dagli orga-
nismi interdipartimentali di cui all'artico-
lo 4 ».

37.9 CODIGNOLA, CARRARO

Al secondo comma, sostituire le parole.
« dal consiglio di corso di laurea d'intesa con
i dipartimenti interessati » *con le altre:*
« dai dipartimenti interessati ».

37.4 BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI
RODANO Maria Lisa, FARNETI
Ariella, ROMANO, PELLICANÒ, AN-
TONICELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« d'intesa con i » *con le altre:* « sentito il pa-
rere dei ».

37.1 TRABUCCHI

Al terzo comma, sostituire le parole:
« l'opera universitaria » *con le altre:* « l'uni-
versità ».

37.5 BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI
RODANO Maria Lisa, FARNETI
Ariella, ROMANO, PELLICANÒ,
ROSSI, ANTONICELLI

Sopprimere il quarto e quinto comma.

37.6 PAPA, PELLICANÒ, ANTONICELLI, RO-
MANO, PIOVANO, SOTGIU, FARNE-
TI Ariella, BONAZZOLA RUHL Va-
leria, ROSSI, FABIANI, CAVALLI

*Sostituire il quinto comma con il se-
guente:*

« Le Università e le Opere universitarie
possono altresì stipulare con gli studenti
contratti per attività lavorative ad orario
ridotto ».

37.10 CODIGNOLA, CARRARO

*Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:*

« Ai lavoratori studenti iscritti alle uni-
versità sono estese le disposizioni previste
dal primo comma dell'articolo 10 della leg-
ge 20 maggio 1970, n. 300 ».

37.7 FERMARIELLO, PELLICANÒ, ANTONI-
CELLI, ABBIATI GRECO CASOTTI
Dolores, ABENANTE, PAPA, FAR-
NETI Ariella, CINCIARI RODANO
Maria Lisa, ROSSI

*Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:*

« In aggiunta a quanto disposto dall'arti-
colo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
i lavoratori studenti eletti negli organi di-
rettivi dei dipartimenti e degli atenei han-
no diritto a permessi retribuiti per la par-
tecipazione alle riunioni degli organi sud-
detti. I lavoratori studenti hanno diritto a
sei giorni annui normalmente retribuiti per
partecipare alle assemblee del dipartimento
ove queste si svolgano durante l'orario di
lavoro ».

37.8 FERMARIELLO, PELLICANÒ, ANTONI-
CELLI, ABBIATI GRECO CASOTTI
Dolores, ABENANTE, PAPA, FAR-
NETI Ariella, CINCIARI RODANO
Maria Lisa, ROSSI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, con
l'emendamento 37.2 chiediamo la sostitu-
zione dei primi due commi per il fatto
che il testo approvato dalla Commissione

prevede un obbligo e non una facoltà delle università e non fissa alcuna direttiva per l'adempimento nè pone alcuna norma generale per l'organizzazione dei corsi speciali. Con l'emendamento abbiamo cercato di ovviare a questa carenza o manchevolezza dell'articolo 37.

Ritiriamo l'emendamento 37.3 in quanto fa riferimento ai consigli delle facoltà, e le facoltà non sono più previste nel disegno di legge.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . L'emendamento 37.9 si limita a sopprimere il riferimento al consiglio di corso di laurea contenuto nel secondo comma dell'articolo 37 in quanto l'organismo è caduto.

L'emendamento 37.10 precisa che gli eventuali contratti da stipulare con gli studenti possono riferirsi ad attività lavorative da svolgersi non solo presso le opere universitarie ma anche presso le università.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, desidero dire soltanto che manteniamo gli emendamenti 37.4 e 37.5 che però non richiedono illustrazione.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Onorevole Presidente, con lo emendamento 37.6 proponiamo la soppressione del quarto e quinto comma dell'articolo 37. Tale proposta si fonda su tutta la impostazione che abbiamo dato al problema del diritto allo studio, sulle soluzioni che abbiamo proposto, ed anche su tutte le argomentazioni poc'anzi esposte dal nostro Gruppo circa la competenza delle regioni in ordine all'assistenza scolastica. Ovviamente non è che siamo contrari alle provvidenze

che sono previste dai due commi; ma siamo contrari alla permanenza delle opere universitarie, cioè siamo contrari al fatto che a promuovere, organizzare, attuare, coordinare le attività ed i mezzi diretti alla realizzazione del diritto allo studio (e fra queste provvidenze collochiamo anche quelle previste da questi due commi) siano le opere universitarie. E siamo contrari proprio per la diversa collocazione che pensiamo debba avere l'università, per i diversi rapporti che l'università deve avere con la società, col mondo del lavoro, della produzione, della ricerca e con le assemblee elettive. A noi pare che l'opera universitaria non possa certamente attendere a tali scopi anche per il modo con cui, all'articolo 39, di cui discuteremo tra poco, se ne prevede il funzionamento e la gestione; non possa attendere alla attuazione dei compiti che le sono attribuiti sia dall'articolo in discussione, che è l'articolo 37, sia dall'articolo 35 che abbiamo discusso poc'anzi. A parte gli inconvenienti, che tante volte abbiamo individuato e denunciato nella gestione delle opere universitarie, la chiusura prevalentemente corporativa, la angustia di un tipo di amministrazione delle provvidenze previste in favore degli studenti, inconvenienti, difetti e limiti che potrebbero ancora verificarsi, pensiamo che tutte le provvidenze previste per gli studenti lavoratori, oltre quelle indicate dall'articolo 35 che valgono per tutti gli studenti, vogliano un'organizzazione profondamente diversa e riteniamo che tale compito possa e debba essere affidato alle regioni; compito d'altra parte esplicitamente demandato dalla Costituzione alle regioni. Quindi pienamente d'accordo sui permessi, sui congedi, sui prestiti d'onore, sui contratti per lavoro da svolgere all'interno dell'università; d'accordissimo sull'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 35, in favore degli studenti lavoratori, ma è evidente che quando parliamo poi di alloggi, di mense, di assistenza medica, di impianti sportivi e di assistenza sanitaria poniamo il problema in una visione organica di programmazione urbanistica, di assetto del territorio, di politica dei trasporti, di organizzazione delle strutture culturali, che può essere solo compito delle regioni e del-

l'impegno democratico della massima istanza locale, la regione. Affidare all'opera o alle opere universitarie tali compiti potrebbe in realtà rispingere nell'angustia di una visione puramente assistenziale, assolutamente inadeguata, assolutamente corporativa, il diritto allo studio, e ciò, ritengo, potrebbe rendere difficile l'attuazione delle misure che si prevedono anche in questo stesso articolo 37 in favore degli studenti lavoratori. Per tali motivi, chiediamo di sopprimere il penultimo ed ultimo comma, salvo poi a ribadire il nostro giudizio sulle opere universitarie quando affronteremo la discussione dell'articolo 39.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, all'articolo 35 abbiamo già sottolineato la funzione sociale ed economica della formazione culturale degli studenti lavoratori ed abbiamo previsto, nello stesso articolo 35 e negli articoli 36 e 37, misure concrete per rendere effettivo il diritto allo studio. In questo contesto va collocato l'emendamento presentato da me e da altri colleghi che reca il numero 37.7. Con questo emendamento proponiamo che vengano estese ai lavoratori studenti iscritti all'università le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'articolo 10 dà ai lavoratori studenti non universitari la possibilità di avere diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e, a tale scopo, non li obbliga a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Proponiamo per l'appunto che questa disposizione, che assicura agli studenti lavoratori la possibilità di essere agevolati nel senso che ho ricordato, venga estesa agli studenti lavoratori che frequentano l'università. Questo verrebbe anche incontro all'esigenza espressa più volte, anche un momento fa dal collega Carraro, di stimolare tutte quelle misure che spingano gli studenti a frequentare i corsi.

L'emendamento 37.8 pone il problema dei permessi retribuiti. Come i colleghi ricorderanno, la legge n. 300 del 1970 consente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per esercitare il loro mandato, di godere di permessi retribuiti. Orbene, nel caso di lavoratori studenti universitari eletti negli organi direttivi dei dipartimenti e degli atenei la legge che stiamo discutendo non prevede la possibilità di dare un contributo reale alla vita di questi organismi. Ecco perchè col nostro emendamento proponiamo che si assicurino a questi studenti lavoratori permessi retribuiti per consentire loro di partecipare alle riunioni degli organi di cui ho parlato o per partecipare alle assemblee di dipartimento.

Questo è il senso delle richieste contenute nei due emendamenti che mi sono permesso di illustrare.

P R E S I D E N T E . Avverto che, stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 37.1, del senatore Trabucchi, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 37.2 il relatore fa presente ai proponenti che accettando l'emendamento proposto dai senatori Codignola e Carraro questo problema è già incluso. In Commissione abbiamo discusso molto se inserire o no esplicitamente questo problema dei corsi serali. Ma per favorire i lavoratori studenti non c'è solo il problema di uno spostamento d'orario per i corsi serali; si possono anche aiutare gli studenti attraverso corsi estivi. Poichè ogni elencazione è una limitazione, la Commissione ha preferito non parlare di corsi serali. Con più precisione, l'emendamento 37.9 dei senatori Codignola e Carraro dice: « le modalità di svolgimento di tali attività tengono conto degli impegni di lavoro degli allievi e sono determinate dagli organismi interdipartimentali... ». Ciò vuol dire che si debbono creare corsi universitari che tengano conto delle esigenze di questi lavoratori studenti; potranno essere perciò corsi serali, oppure corsi pomeridiani tardi, come già esistono in alcune univer-

sità nelle facoltà di economia e commercio, e possono poi essere anche dei corsi estivi.

L'emendamento 37.9 congloba, a parere del relatore, il concetto fondamentale dell'emendamento 37.2, con una maggiore ampiezza. Invito pertanto i presentatori del 37.2 a non insistere per la votazione dell'emendamento.

Ho già detto che sono d'accordo sull'emendamento 37.9.

Circa il 37.4, rilevo che è da ritenersi assorbito dal 37.9 che, correggendo il testo della Commissione, parla già di organismi interdipartimentali.

Il relatore accetta l'emendamento 37.10 e non accetta gli emendamenti 37.5 e 37.6, perchè pare al relatore e alla maggioranza della Commissione che l'organismo più adatto ad assolvere il compito stabilito dai commi terzo, quarto e quinto sia proprio l'opera universitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 37.7, desidero far notare al senatore Fermariello che l'articolo sugli studenti lavoratori e sui lavoratori studenti ha tenuto presente l'articolo 10 dello statuto dei lavoratori e ha fatto un passo più in là: ha scritto di nuovo una parte di esso.

Del resto, senatore Fermariello (e questo vale per quanto riguarda il 37.8, che il relatore non sente di dover accettare), è inteso che tutte le norme che non sono in contrasto con le norme di questa legge rimangono in vigore. Se nello statuto dei lavoratori, in ipotesi, vi fossero delle norme concernenti i lavoratori studenti più ampie di quelle contenute in questo articolo — del che io dubito — evidentemente, non essendo esse in contrasto, rimarrebbero in vigore. Per tale ragione non è possibile accettare gli emendamenti 37.7 e 37.8.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore nel non accogliere l'emendamento 37.2, proprio per lasciare una maggiore ampiezza di pos-

sibilità di organizzazione di questi corsi speciali. Per la stessa ragione non accoglie il 37.3. Comunque questo emendamento è stato ritirato.

Il Governo accoglie il 37.9 che, anche a parere del Governo, assorbe il 37.4, che quindi non viene accolto. Non accoglie nè il 37.5 nè il 37.6, perchè ritiene che, fermo restando che si tratta di risolvere il problema dell'intervento delle regioni, come si è detto poco fa, nella attuazione del diritto allo studio organo di effettiva realizzazione delle iniziative o degli orientamenti decisi dal Governo o dalle regioni per quanto riguarda i rapporti strettamente interni all'università debba restare l'opera universitaria.

Il senatore Papa dice che non si tratta solamente di dare aiuti finanziari ma di vedere il problema del lavoratore studente nel quadro degli insediamenti urbanistici, dei trasporti eccetera. Benissimo; nulla vieta alle regioni di farsi carico di questi problemi nell'affrontare le questioni di loro competenza. Ma il Governo ritiene che le opere universitarie debbano continuare a svolgere un'attività per quanto riguarda i rapporti strettamente connessi alla vita all'interno dell'università. Quindi non accoglie — ripeto — il 37.5 e il 37.6. Accoglie il 37.10 e non accoglie il 37.7 e il 37.8 per le ragioni già dette dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 37.2?

F I L E T T I . Lo ritiro in relazione alle osservazioni fatte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 37.9, dei senatori Codignola e Carraro, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Avverto che l'emendamento 37.4, del senatore Valeria Bonazzola Ruhl e di altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 37.5, del senatore Valeria Bonazzola Ruhl e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione

ne nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.6, del senatore Papa e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.10, dei senatori Codignola e Carraro, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.7, del senatore Fermariello e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.8, del senatore Fermariello e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario:*

Art. 38.

(Diritti degli studenti).

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei e adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, at-

tività ricreative ed associative. Nel caso di impiego di fondi dell'università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti alla approvazione della giunta di ateneo.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche indicare, per detti corsi, il docente o l'esperto responsabile.

Il consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta di cui al quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa università o con esperti, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati su questo articolo.

B O R S A R I , *Segretario:*

Prima del primo comma, inserire il seguente:

« Gli studenti hanno diritto a che non si frappongano illegali ostacoli da parte di alcuno alle loro attività di studio e alla attività didattica e di ricerca, che si devono svolgere nell'Ateneo con rispetto della personalità di ciascuno e della sua piena libertà e autonomia pur con l'osservanza delle norme regolamentari e organizzative ».

38.1

TRABUCCHI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Gli studenti hanno diritto di tenere riunioni all'interno della sede dell'Università per discutere i problemi di loro interesse e culturali.

Delle riunioni deve essere data notizia prima di tre giorni al Magnifico Rettore, il quale potrà vietarle per motivi di sicurezza e quando risultino contrarie al buon andamento delle attività didattiche e di ricerca.

In nessun caso le attività didattiche e di ricerca potranno subire interruzioni per con-

sentire l'esercizio del diritto degli studenti di riunirsi ».

- 38.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole.
« per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse » con le altre: « per svolgere attività di carattere politico, sociale e culturale ».

- 38.8 FARNETI Ariella, PELLICANÒ, ANTONICELLI, ROSSI, RENDA, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Al terzo comma, in fine, sostituire le parole: « della giunta di ateneo » con le altre: « del Consiglio di amministrazione ».

- 38.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il terzo, quarto, quinto e sesto comma, con i seguenti:

« Nell'ambito del dipartimento gli studenti di loro iniziativa e con la collaborazione di uno o più esperti, anche esterni, possono organizzare programmi didattici e di ricerca di gruppo e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro curriculum scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

Le università mettono a disposizione degli studenti i locali per l'attività sociale e culturale, gli impianti per le attività sportive e ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature saranno gestiti dagli stessi studenti ».

- 38.9 FARNETI Ariella, ANTONICELLI, PELLICANÒ, ROSSI, RENDA, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« In nessun caso è consentito devolvere fondi dell'Università a favore di gruppi, movimenti e partiti, od altri organismi che non siano designati mediante elezioni libere ed ordinate, aperte a tutti gli studenti iscritti all'ateneo ».

- 38.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il quarto, quinto e sesto comma.

- 38.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il quinto comma.

- 38.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nessun contributo obbligatorio può essere imposto agli studenti per le attività di organismi rappresentativi studenteschi, di centri sportivi e culturali, ma potranno essere richiesti solo contributi volontari ».

- 38.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 38 abbiamo presentato una serie di emendamenti che illustrerò sinteticamente. Per quanto concerne il 38.2 è esatto, giusto ed anche doveroso riconoscere un diritto di riunione, ma ciò non

significa legittimare pratiche degenerative così come suole avvenire in assemblee di determinate associazioni, quali il « Movimento studentesco » e « Lotta continua ». Proponiamo quindi la sostituzione del primo comma con il testo da noi riprodotto, che non leggo per ragioni di brevità.

Per quanto riguarda il 38.3 riteniamo che una valutazione di ordine economico non debba essere fatta dalla giunta di ateneo, ma debba essere fatta dall'organo adatto che è, nel caso in esame, il consiglio di amministrazione.

Abbiamo chiesto poi di inserire dopo il terzo comma un nuovo comma che dice che: « In nessun caso è consentito devolvere fondi per l'università a favore di gruppi, movimenti e partiti od altri organismi che non siano designati mediante elezioni libere ed ordinate aperte a tutti gli studenti iscritti all'ateneo ». Non mi sembra che sia necessario illustrare questo emendamento.

Circa la soppressione dei commi quarto, quinto e sesto che proponiamo con l'emendamento 38.5 ci sembra opportuno insistervi perchè ci sembra che si facciano dei cedimenti alla demagogia nella formulazione di questi tre commi.

PRESIDENTE. Per non creare una atmosfera polemica è meglio non fare certi apprezzamenti.

FILETTI. Per quanto riguarda infine il 38.6 proponiamo l'aggiunta di un comma che dice: « Nessun contributo obbligatorio può essere imposto agli studenti per le attività di organismi rappresentativi studenteschi, di centri sportivi e culturali, ma potranno essere richiesti solo contributi volontari ». Ci sembra evidente il senso di questo emendamento secondo il quale non possiamo obbligare alcuno a corrispondere contributi, ma possiamo solo attribuire agli studenti una facoltà di versare i contributi. Insistiamo pertanto nell'accoglimento di questo emendamento da noi presentato.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Signor Presidente, illustrerò sia l'emendamento 38.8 sia il 38.9. Il primo emendamento può sembrare che per certi aspetti abbia un valore esclusivamente formale, però in realtà ha una sua importanza perchè la dizione del testo licenziato dalla Commissione che recita: « Gli studenti possono riunirsi per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse », ha un valore assai limitativo e potrebbe tra l'altro dar luogo ad interpretazioni che possono aprire la strada all'interno delle università a divieti analoghi a quelli ai quali si è assistito da parte di rettori o presidi faziosi. Se si adotta invece l'espressione, che noi proponiamo, « per svolgere attività di carattere politico, sociale e culturale » si indica, senza dubbio, che gli studenti si riuniscono per deliberare in ordine a problemi di loro interesse, però si specifica con chiarezza e con l'ampiezza dovuta quali sono gli interessi degli studenti. Questi interessi sono di carattere culturale, come è logico, ma sono anche di carattere sociale e politico.

Ci sembra quindi che questa formulazione sia più rispondente ai motivi per i quali è necessario che la legge stabilisca che gli studenti hanno il diritto di potersi riunire; è una formulazione che evita ogni e qualsiasi equivoco e che sanziona del resto quello che di fatto già oggi nelle università accade. Gli studenti infatti già si riuniscono in assemblea e oggetto delle loro riunioni sono questioni di carattere politico, di carattere sociale e di carattere culturale, poichè queste sono le esigenze, questi sono gli interessi che spingono gli studenti stessi a riunirsi.

L'emendamento 38.9 ha un valore assai più lato e mi sembra serva a completare meglio l'articolo 38 relativo ai diritti degli studenti. Infatti, se non accettassimo questa formulazione e ci contentassimo di quella contenuta nel comma quarto dell'articolo della maggioranza (« Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore eguale a quelli ufficiali. »), affermeremmo un concetto che per certi aspetti può essere anche assimilabile a quello che è affermato nell'emendamento, ma anche in

questo caso lo affermeremmo con una reticenza che è utile venga meno.

Attribuiamo o non attribuiamo — perchè questo è poi il problema — all'iniziativa culturale degli studenti un valore, una funzione? Riteniamo che questa iniziativa culturale degli studenti abbia una funzione di rinnovamento dell'università? Ebbene, se riteniamo questo, dobbiamo, in modo molto più specifico di quanto non faccia l'articolo 38, affermare il diritto che hanno gli studenti, nell'ambito del dipartimento e con la collaborazione eventualmente di esperti anche esterni al dipartimento, di organizzare programmi didattici e di ricerca e di chiedere che siano finanziati dal dipartimento e che valgano per il loro *curriculum* scolastico, che cioè siano considerati ai fini dell'attuazione del loro programma di studi. E dobbiamo anche affermare che le università devono mettere a disposizione degli studenti le attrezzature e i finanziamenti necessari per tutto questo.

Il problema è, come dicevo, se noi riteniamo che una iniziativa studentesca sul piano culturale e sul piano didattico abbia o meno una funzione ai fini dello sviluppo della cultura e della università. Che abbia una funzione a me sembra indiscutibile e tra l'altro lo stesso articolo 38, nella formulazione della maggioranza, lascia intravedere che così sia anche per la maggioranza. L'iniziativa degli studenti ha una funzione fondamentale perchè serve senza alcun dubbio — dobbiamo riconoscerlo con tutta schiettezza — a portare all'interno dell'università contenuti culturali continuamente rinnovatisi. Infatti anche l'università che voglia essere la più aperta e la più sensibile ai problemi nuovi che sorgono nella società può chiudersi, sia pure in parte, in se stessa e non recepire immediatamente istanze culturali, istanze sociali e istanze politiche. E l'iniziativa degli studenti può supplire a questo, può servire a colmare questa eventuale deficienza, può riuscire a sensibilizzare l'università nel suo complesso. Quindi l'iniziativa degli studenti ha una funzione che non è da mettere in discussione; ma direi che ha anche una funzione non solo sul piano culturale, ma anche sul piano democratico perchè la democrazia all'interno delle università non si

esaurisce nel costituire gli organi di direzione in modo rappresentativo. Senza dubbio questo è un aspetto importante della democrazia; è infatti importante che gli organi di direzione delle università siano eletti in modo democratico e che di essi possano far parte tutte le componenti del mondo universitario; ma la democrazia nelle università, ripeto, non si esaurisce in questo perchè, trattandosi di un'istituzione culturale, si ha vera democrazia quando a tutti è consentito introdurre all'interno di questi istituti i contenuti culturali di cui ognuno è portatore.

Ecco perchè riteniamo che il Senato debba accogliere favorevolmente gli emendamenti 38.8 e 38.9 da noi presentati. Grazie, signor Presidente.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . L'emendamento 38.7, da noi proposto, propone la soppressione del quinto comma, mentre l'emendamento 38.5 chiede anche la soppressione del quarto e del sesto comma.

Sono state fatte delle osservazioni relativamente alle riunioni degli studenti che spesso comportano un allontanamento degli studenti dallo studio. Ma non vogliamo assolutamente entrare nel merito di questa questione e riteniamo che tutto quello che costituisce espressione di volontà, attività e nuova iniziativa debba essere favorito.

Nel quarto comma si parla di promuovere libere attività di studio e dell'istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali. Ciò vuol dire che ci troviamo in un campo strettamente connesso alle materie di studio, alla parte scientifica del provvedimento stesso. Vada pure così; siano gli studenti a promuovere nuovi indirizzi e nuovi corsi in specifici settori di ricerca, ma è opportuno che sia il dipartimento a scegliere il coordinatore e l'insegnante *ad hoc* per dirigere questi speciali corsi, altrimenti non si vede l'utilità di questi dipartimenti. Dato il numero di professori in ogni dipartimento, è opportuno che il diparti-

mento stesso scelga il professore idoneo nell'ambito del dipartimento, senza rivolgersi, come pare si voglia proporre, ad una persona qualunque per dirigere questi speciali corsi. Non credo che questo collimi con gli interessi della cultura e dell'università.

Quindi, pur accettando il quarto comma, ritengo che il quinto comma, che stabilisce che il docente o l'esperto responsabile debba essere proposto dagli studenti stessi, vada eliminato.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 38.1, del senatore Trabucchi, è decaduto. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Il relatore non è favorevole all'emendamento 38.2 e a quelli presentati dagli stessi proponenti di questo emendamento. Il motivo è sempre lo stesso. Si dice in sostanza nell'emendamento che le norme stabilite a favore degli studenti sono eccessive. Alla Commissione non sembrano eccessive ma rappresentano invece un atto di fiducia che si vuole dare agli studenti. Per questi motivi il relatore non accoglie l'emendamento 38.2. Per quanto riguarda l'emendamento 38.3, ritengo che esso sia improponibile perchè nella legge non si parla di consigli di amministrazione ma solo di giunta di ateneo; comunque il relatore non può accettarlo. Per quanto riguarda l'emendamento 38.4, sembra inutile scrivere in una legge come questa una norma così particolare. Lo stesso si dica per quanto riguarda il 38.6. Il relatore non è d'accordo sull'emendamento 38.8, come non è d'accordo sul 38.9. I motivi sono evidenti perchè essi presuppongono una concezione diversa. Sui diritti degli studenti la Commissione ha fatto un passo molto coraggioso dimostrando fiducia nei riguardi degli studenti, ma deve avere un minimo di preoccupazione perchè la vita universitaria si svolga regolarmente e perchè la serietà degli studi sia salvaguardata.

Non sono d'accordo sull'emendamento 38.5 e sull'emendamento 38.7, tendenti a

sopprimere il quarto, il quinto ed il sesto comma, in quanto tali commi sono tutti collegati alla possibilità che la Commissione vuol dare agli studenti. È una possibilità molto coraggiosa che non va contro la serietà degli studi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 38.2 perchè sembra troppo restrittivo rispetto all'impostazione della Commissione che il Governo ritiene più opportuna. È contrario al 38.8 perchè anche questo, nonostante quello che ci ha detto il senatore Sotgiu, è in realtà più restrittivo rispetto alla dizione della Commissione laddove si parla di argomenti che interessano gli studenti. Per esempio, molto spesso e fortunatamente, gli studenti si riuniscono per discutere i problemi organizzativi dei loro corsi che forse non sarebbero compresi in queste tre dizioni mentre sono compresi nella dizione più ampia della Commissione.

Il Governo è contrario ovviamente al 38.3; è contrario altresì al 38.9 perchè ritiene che la possibilità dell'iniziativa degli studenti sia già ampiamente e opportunamente prevista e regolata dal testo della Commissione. È contrario al 38.4 perchè questo emendamento è evidentemente influenzato da circostanze di carattere contingente. Ciò che gli organismi responsabili dell'università possono fare è indicato dalla legge e non è opportuno fare elencazioni di ciò che non possono fare perchè altrimenti una elencazione di questo genere sarebbe molto estesa. Il Governo è contrario all'emendamento 38.5 perchè elimina ogni possibilità di iniziativa degli studenti; è contrario anche al 38.7 perchè se accettiamo l'impostazione di dare spazio (come il senatore Chiariello dice) non è che il suggerimento del docente vada molto al di là delle altre iniziative consentite da questi commi, tanto più che c'è sempre poi la decisione definitiva del consiglio di dipartimento. Tutto sommato gli studenti possono anche eser-

citarsi utilmente nel provare ad indicare un docente o un esperto. . .

CHIARIELLO È previsto il parere definitivo del consiglio di dipartimento?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, nell'ultimo comma che recita: « Il consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta di cui al quarto comma, provvede . . . o con docenti della stessa università o con esperti, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma ». Quindi c'è sempre la decisione finale del consiglio di dipartimento. Non mi pare perciò che vi sia una smagliatura così grave.

Infine il Governo è contrario all'emendamento 38.6 per ragioni di coerenza con le altre decisioni prese.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 38.2?

FILETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 38.8. Senatore Sotgiu, insiste per la votazione?

SOTGIU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.8, presentato dal senatore Ariella Farneti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento 38.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è concluso.

Passiamo all'emendamento 38.9. Senatore Sotgiu, insiste per la votazione?

SOTGIU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.9, presentato dal senatore Ariella Farneti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 38.4?

FILETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 38.5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

FILETTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 38.7, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori.

CHIARIELLO Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 38.6?

FILETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, non molti giorni or sono il senatore Rossi Doria ha presentato un'interrogazione (2318), firmata anche da me e dal collega Chiaromonte, relativa alla decisione adottata dal consiglio dei professori del liceo Virgilio di Roma, con la quale veniva impedito al presidente della Camera dei deputati onorevole Sandro Pertini di partecipare ad un'assemblea degli studenti di quel liceo per celebrare la Resistenza. Fatti recenti mi inducono a sollecitare una risposta. Episodi di tal genere si sono infatti ripetuti. Proprio questa sera assieme ai colleghi Antonicelli e Pellicanò abbiamo presentato un'altra interrogazione (2360) per conoscere l'opinione del Ministro su un episodio analogo verificatosi a Roma presso l'istituto Medici del Vascello. In questo istituto i professori hanno voluto impedire l'accesso alla scuola e la celebrazione del 25 aprile al senatore Ferruccio Parri. Stamattina poi sempre al liceo Virgilio, e non è difficile scorgere un collegamento tra i due episodi, cioè tra la precedente decisione del collegio dei professori e ciò che è avvenuto stamattina, un'assemblea di studenti antifascisti è stata turbata da un gruppo di studenti fascisti che hanno fatto irruzione nell'atrio dove si teneva questa assemblea lanciando uova, operando violenze, cantando « Giovinezza », mentre il preside, invitato dagli studenti a intervenire, si è rifiutato di farlo.

La gravità di questi episodi, onorevole Presidente, mi induce a pregarla di voler chiedere al Ministro quando sarà disposto a rispondere alle nostre interrogazioni.

PRESIDENTE Onorevole Romita, è in grado di dirci se e quando il Governo è disposto a rispondere?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo risponderà certamente, signor Presidente; quando, al momento, non sono in grado di dirlo. Comunque prendo atto delle sollecitazioni, del resto fondatissime, del senatore Cinciari Rodano e mi impegno a rispondere al più presto possibile.

PRESIDENTE La ringrazio.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORSARI, *Segretario*:

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi, o si intendono prendere, per individuare e colpire quei fascisti che, nelle giornate del 25 e 28 aprile e del 1° e 2 maggio 1971, hanno compiuto gravi atti provocatori, di aggressione, di violenza e di apologia fascista a Predappio ed a Forlì.

Con l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 5070 si segnalava il pericolo che a Predappio si tentasse di organizzare un raduno fascista in occasione della ricorrenza del 25 aprile e si chiedeva un intervento preventivo per impedire la grave provocazione. La preoccupazione non era, purtroppo, infondata: il tentativo della grave provocazione c'è stato e si è ripetuto per più giorni, ed è stato grazie alla vigilanza ed alla mobilitazione dei partiti democratici, dei sindacati, delle forze antifasciste e dei giovani se si è evitato il peggio.

Ecco alcuni episodi verificatisi a Forlì ed a Predappio:

il 25 aprile, a Predappio ed alla Rocca delle Caminate, gruppi di fascisti, penetrati malgrado la vigilanza delle forze di polizia, si esibiscono in atti di apologia fascista ed in atteggiamenti provocatori davanti al cimi-

tero ed al ristorante di Rachele Mussolini; hanno anche una *roulotte* piena di materiale apologetico fascista;

il 28 aprile, a Forlì, un gruppo di fascisti, usciti dalla sede del MSI armati di catene e bastoni, aggrediscono una macchina in sosta di fronte al semaforo di Corso Diaz, la sfasciano e feriscono i 4 cittadini a bordo;

nella notte fra il 30 aprile ed il 1° maggio, a Forlì, una bomba viene posta di fronte alla sede del movimento di « Lotta continua », bomba che, esplodendo, scardina la saracinesca, manda in frantumi i vetri delle case vicine e danneggia una macchina parcheggiata poco distante;

il 2 maggio, a Predappio, un folto gruppo di fascisti, usciti dal cimitero, sfilano con un corteo di macchine cantando « allarmi siam fascisti » e, giunti di fronte alla Casa del popolo, scendono dalle macchine, con caschi, bastoni e catene ed aggrediscono un gruppo di cittadini che sostano di fronte alla Casa: costoro, pur essendo in minoranza, cercano di difendersi, il maresciallo e due carabinieri assistono impassibili.

Si chiede pertanto quali misure si intendono prendere perchè i colpevoli siano puniti, perchè sia applicata la legge 20 maggio 1952, n. 645, e siano sciolte le organizzazioni fasciste.

Si chiede, infine, quali provvedimenti si intendono adottare per impedire che, con il pretesto della visita al cimitero di Predappio, si organizzino settimanalmente manifestazioni apologetiche fasciste e si compiano atti di provocazione e di violenza. (int. or. - 2359)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, ANTONICELLI, PELLICANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della gravissima decisione del consiglio dei professori dell'Istituto « Medici del Vascello » di Roma, con la quale si è impedito al senatore Parri di tenere agli studenti un discorso di celebrazione della Resistenza in occasione dell'anniversario del 25 aprile;

se non ritenga tale deliberazione del consiglio dei professori gravemente lesiva dei

principi che dovrebbero essere a base della educazione democratica delle nuove generazioni (poichè, tra le altre cose da osservare, il rifiuto di ascoltare uomini politici è rifiuto della politica, e tale rifiuto è anch'esso politica, e della deteriore), nonchè espressamente in contrasto con le indicazioni emanate dallo stesso Ministro in ordine alla celebrazione del 26° anniversario della Liberazione nelle scuole.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare in ordine al grave episodio. (int. or. - 2360)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PELLICANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere quali tempestivi provvedimenti intendano adottare nei confronti degli abitanti della vallata del Valanidi, di Ravagnese, Arangea, Gallina, Puzzi ed Armo, in comune di Reggio Calabria, i quali ormai da troppo tempo vivono in grave disagio per la mancanza di una strada (di cui esiste già un tracciato) che da Puzzi porti ai Campi Melacrino in Aspromonte.

Si precisa che detta strada arrecherebbe molti benefici sociali, agricoli e turistici perchè collegherebbe le suddette località con la montagna e con il centro turistico di Gambarie e consentirebbe anche agli abitanti di Santa Venere, Embris, Trunca e delle frazioni di Cardeto, che si trovano a sinistra del torrente S. Agata, di raggiungere senza pericoli la città di Reggio Calabria.

La costruzione richiesta eliminerebbe, inoltre, l'isolamento che finora ha tenuto la zona in quasi completo abbandono sociale ed economico, onde si invitano i Ministri interrogati ad esaminare la situazione ed a risolverla senza indugi e mortificanti rinvii. (int. scr. - 5165)

PIERACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga doveroso dare immediato corso alla nomina dell'apposita Commissione che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, deve provvedere allo studio ed alla formulazione delle proposte per la modifica ed il miglioramento del trattamento pensionistico dei dipendenti da Enti locali, iscritti all'apposita Cassa, gestita dal Ministero del tesoro.

Quanto sopra risponde, anzitutto, ad un obbligo derivante da legge, tenuto presente che il citato articolo prevede la formazione di tale Commissione successivamente all'approvazione dei bilanci tecnici del 1969 e del 1970, il che dovrebbe essere ormai avvenuto da tempo, e, in secondo luogo, ad una esigenza obiettiva e sociale, in quanto l'importo di dette pensioni è stato reso irrisorio dal vertiginoso aumento del costo della vita, verificatosi dal 1967, anno al quale risalgono gli ultimi miglioramenti. (int. scr. - 5166)

GUANTI. — *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se non intendano disporre per una più sollecita liquidazione della indennità di buonuscita ai dipendenti collocati in pensione iscritti all'ENPAS.

Malgrado le disposizioni contenute nella legge n. 1079 del 28 dicembre 1970, l'ENPAS continua a definire le pratiche di liquidazione nella massima confusione e con ritardi eccessivi ed ingiustificati, cosicchè gli interessati sono costretti ad attendere mesi ed anni, come è il caso di numerosi ex appartenenti alla pubblica sicurezza ed alle poste di Matera, i quali attendono alcuni da otto mesi, altri da un anno ed altri, infine, da due anni. (int. scr. - 5167)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, allo scopo di far fronte alle notevoli esigenze della comunità nazionale, non intenda dare sollecita ed anticipata attuazione agli aumenti di organico, previsti dalle vigenti leggi, del benemerito Corpo dei vigili del fuoco. (int. scr. - 5168)

ARENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di disporre che al personale assistente ordinario nelle università che abbia superato il 65° anno di età siano corrisposti, in attesa della decisione, augurabilmente sollecita, in merito alla permanenza in servizio, a mente dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1969, n. 910, gli emolumenti dovuti.

Appare, infatti, ingiusto che agli assistenti ordinari, i quali nella più parte hanno continuato a prestare la propria opera, non sia versata, nelle more della cennata decisione, indennità alcuna, nè a titolo di stipendio nè, ovviamente, a titolo di pensione. (int. scr. - 5169)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare alla loro attenzione la difficile situazione nella quale versa la « Lesa-Costruzioni elettromeccaniche » s. p. a. di Milano, con stabilimenti in Milano, Saronno e Tradate ed una maestranza di oltre 2.200 unità.

L'impresa, travagliata da una seria crisi di ordine finanziario, organizzativo e commerciale, necessita di immediati interventi che valgano a salvarla da più gravi conseguenze. Inoltre, in questi giorni, giunge a maturazione la richiesta di procedere ad 800 licenziamenti che, nel contempo, colpirebbero pesantemente altrettante famiglie e, in generale, l'economia del saronnese e del tradatese, riducendo, in misura notevole, il consueto flusso di denaro.

L'interrogante desidera conoscere quale azione i Ministri interrogati abbiano svolto ed intendano ancora esplicitare, anche in relazione ad una richiesta di mutuo per 2 miliardi di lire giacente presso l'IMI, al fine di restituire alla « Lesa » la normalità produttiva e, con essa, tranquillità alle maestranze — formate in massima parte da immigrati — sulle quali incombe la minaccia della disoccupazione e della miseria. (int. scr. - 5170)

BANFI, CATELLANI, FERRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi abbia compiuto, o intenda com-

piere, per prospettare al Governo dell'Iran la preoccupazione dell'opinione democratica italiana di fronte alle numerose condanne a morte, purtroppo eseguite, verificatesi in quel Paese a carico di cittadini rei di essere oppositori politici.

L'Italia, che ha da tempo abolito la pena di morte, non può restare insensibile di fronte alle fucilazioni che si susseguono in Iran.

Si chiede, altresì, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per proteggere dalla repressione gli studenti iraniani ospiti del nostro Paese, ove il clima democratico esistente è evidentemente di sollecitazione per giudicare il regime politico del loro Paese. (int. scr. - 5171)

RIGHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre affinché l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Ancona provveda ad effettuare un attento esame del programma dei lavori previsti per il potenziamento del porto di Pesaro, onde stabilire la priorità di esecuzione di quelle opere che non corrano a determinare inconvenienti, sia pure temporanei, che possano aggravare in particolare le già precarie condizioni del fondale del porto e del suo accesso.

Quanto sopra in relazione all'esigenza, sul luogo vivamente avvertita, che le opere di ampliamento previste in conformità al piano regolatore del porto, approvato fin dal 1963 con apposito decreto ministeriale, concorrano effettivamente, sia pure gradualmente, a potenziare e ad ammodernare il porto di Pesaro. (int. scr. - 5172)

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

a) quali sono le cause che hanno determinato la lunga vertenza sindacale, ancora in atto, alla « Selenia » di Roma;

b) se si sono maturate le condizioni per una rapida soluzione della vertenza;

c) se risponde a verità la notizia secondo la quale la STET intenderebbe ridimensionare l'attività e la funzione della

« Selenia » di Roma nel campo dell'elettronica;

d) se è vero che esiste un orientamento della STET relativamente al trasferimento della « Selenia » in zona Cassa per il Mezzogiorno, nel comprensorio industriale Roma-Latina o in quello di Anagni-Frosinone;

e) se sono state considerate le conseguenze assolutamente negative che deriverebbero a Roma dall'adozione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d). (int. scr. - 5173)

CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Visto che gli operai dell'arsenale militare di Taranto, per ottenere il riconoscimento di una malattia con conseguente periodo di riposo, debbono presentarsi alla sala medica dell'arsenale per essere sottoposti a visita dagli ufficiali medici che vi prestano servizio;

considerato che i predetti ufficiali hanno dei gabinetti medici privati, convenzionati con le mutue;

tenuto presente che spesse volte gli operai che si sottopongono a visita medica in arsenale sono poi invitati dagli stessi ufficiali medici a passare dai loro studi privati per continuare gli accertamenti e quindi pagare le prestazioni mediche ricevute in privato per ottenere, come conseguenza dell'avvenuto pagamento, il riconoscimento dei mali denunziati e del periodo di riposo richiesto;

visto che è convinzione di tutti gli operai che, entrando nella sala medica dell'arsenale di Taranto per ottenere un periodo di riposo dagli ufficiali medici, bisogna versare sotto banco somme in denaro che variano a seconda dei giorni di riposo richiesti,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno disporre indagini in merito, onde adottare i provvedimenti che il caso richiede. (int. scr. - 5174)

ANTONICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo non intenda predisporre in tempo opportuno, per la celebrazione su piano nazionale del primo centenario della morte di Giusep-

pe Mazzini (10 marzo 1872), un programma di sobrie, essenziali manifestazioni (senza pletorici comitati e dispendiose iniziative vanamente esteriori), in tutto degne di quel grandissimo propugnatore e ispiratore del nostro Risorgimento e del suo insegnamento civile e morale, che ancora dura nel tempo e nel mondo.

L'interrogante ricorda che nel 1905, in occasione del centenario della nascita di Mazzini, il Parlamento decretò l'edizione nazionale delle sue opere. La prossima ricorrenza potrebbe essere buona occasione per agevolare il completamento, assai vicino alla fine.

Inoltre, sarebbe utile ai giovani studenti, in luogo di una qualche affrettata sintesi da preparare a comando, la ristampa, con opportuna introduzione o commento, delle bellissime cinque lezioni sul Mazzini tenute da Francesco De Sanctis all'Università di Napoli nel 1874, nelle quali l'insigne critico mise in rilievo quale « grande titolo di gloria » del Mazzini l'« avere rigettato il cosmopolitismo e voluto l'unità nazionale, avere messo alla base dell'edificio nazionale la restaurazione del carattere ed il concetto che la vita deve servire non all'individuo ma all'umanità, anche a costo di sacrifici, tutto ciò che pure ha prodotto i suoi frutti in Italia, suscitando una gioventù senza esempio nei secoli passati ». Giustamente il saggio storico del De Sanctis fu giudicato « dei più imparziali e conclusivi che si abbiano sul Mazzini ». (int. scr. - 5175)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 12 maggio 1971**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-

coledì 12 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari